

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

ISPETTORATO GENERALE

DENUNCIA PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

I sottoscritti, Paolo Bolici,(BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano(SI) il 27/06/1950, residente a Nettuno (RM), via San Giacomo n.150, pec:paolobolici@legalmail.it, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici (P.I.00010181002), con sede legale in Anzio (RM) , via C.Goldoni n.66,
e

Beatrice Libernini(LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, partecipe all'impresa familiare ditta Paolo Bolici, difesi dall'avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno, con studio in viale Treviri n.202, Ascoli Piceno pec:avv.fabiogiorgi@pec.it

PREMESSO

-che i sottoscritti e la propria azienda, impresa familiare ditta Paolo Bolici, sono stati vittime di azioni fraudolente messe in atto **dal Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, associato a professionisti collusi, identificati in : avv. Luigi Bottai, avv. Antonio Di Iulio, dott. Francesco Rossi, avv. Renato Negrone, dott. Umile Sebastiano Iacovino, dott. Salvatore Vittozzi, nominati nella procedura concorsuale dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici, fall.n.75/2014 nonché con i responsabili delle banche referenti, Unicredit, BNL, Banca Intesa, BPER, Banca Sella, MPS che, per fini di lucro, si sono adoperati, commettendo molteplici**

reati, per ottenere la dichiarativa di fallimento della impresa familiare ditta Paolo Bolici, al fine di spartirne i proventi derivanti da incarichi e vendite dell'ingente capitale a prezzi irrisori verso compiacenti nonché salvaguardare le banche referenti soggette al pagamento di danni valutati in circa €1,5 miliardi (All.1), presumo con qualche ritorno, visto che il Commissario Giudiziale della procedura concorsuale della ditta Paolo Bolici, dott. Sebastiano Iacovino è un mandatario di Unicredit, in pieno conflitto d'interessi, come di seguito sarà precisato ulteriormente.

-che significativo, per quanto espresso nel suo contenuto, legittimato da prove inconfutabili, è l'atto di revocazione del fallimento, impresa familiare ditta Paolo Bolici, depositato presso la Corte di Cassazione(All.2), **in attesa di giudizio**, la sua lettura evidenzia i molteplici reati messi in atto dal G.D. dott. Antonino La Malfa in associazione a delinquere con professionisti e banche referenti.

-che il punto cruciale di questa denuncia è dato dal fatto che, quantomeno in ordine agli episodi, comunque accertati, con documentazione inconfutabile, come obbiettivi fatti di dolo, risulta il compiuto accertamento di ogni unità molecolare di essi reati di falso ideologico nonché truffa, estorsione, appropriazione indebita di beni appartenenti a terzi, violazione della proprietà altrui, impedimento al diritto di difesa, associazione a delinquere, millantato credito, estorsione, usura, abuso atti d'ufficio, salvo altro.

-che, al fine di percepire il compiuto disvalore penale della fattispecie, occorre apprezzare i fatti qui di seguito meglio illustrati, non nella loro circoscritta unità ma quali tappe, succedutesi senza soluzione di continuità, di una più articolata condotta fraudolenta, involgente l'operato dei denunciati e patita dai sottoscritti, quantomeno, nelle devastanti conseguenze che ne sono conseguite. Invero, l'impresa familiare ditta Paolo Bolici, azienda di proprietà dei Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini, è stata oggetto di azioni delittuose, che ne hanno provocato il fallimento, messe in atto dal comitato affaristico per delinquere, presente presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri, dedito a truffe, falso in relazioni, falso ideologico, associazione a delinquere, millantato credito, violazioni di legge e quant'altro sarà accertato dagli inquirenti della Procura della Repubblica competente. Si precisa che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in persona dei PM precedenti, denunce depositate da Paolo Bolici, per le gravi omissioni nell'accertare somme indebite per decine di milioni di euro, vantate dal ceto bancario referente, ha consentito ai denunciati, di mettere in atto le azioni fraudolente che hanno condotto alla dichiarativa di fallimento dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici.

-che in premessa occorre ribadire il piano delittuoso premeditato messo in atto da : avv. Luigi Bottai, avv. Antonio di Iulio, dott. Francesco Rossi, di seguito nominati nel presente atto " *professionisti* ", incaricati nelle varie procedure concorsuali riguardanti le aziende Bolici ed il Giudice Delegato, **dott. Antonino La Malfa, regista**

dell'associazione a delinquere, già indagato in altro procedimento(**All.3**). Un sistema consolidato per decretare illegittimamente la dichiarativa di fallimento delle aziende per appropriarsi dei beni ed alienarli a compiacenti per prezzi irrisori e spartirne i proventi nonché lauti incarichi finalizzati all'illecito, come di seguito sarà documentato.

-che preliminarmente occorre sinteticamente riportare le motivazioni del ricorso ai concordati preventivi. Le aziende dei Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini, individuate in: impresa familiare ditta Paolo Bolici, Inside srl , Inside International spa, in seguito ad azioni fraudolente messe in atto dal ceto bancario referente, responsabile di aver praticato per decenni, anatocismo, usura, illecita segnalazione alla centrale rischi della banca d'Italia, brutale sospensione del credito, truffa, estorsione, derivati finanziari, una vera associazione a delinquere finalizzata ad appropriarsi dell'ingente capitale delle società, sopra nominate, sono state indotte al ricorso per concordato preventivo, successivamente al mancato accordo, visto il premeditato piano estorsivo delle banche, per la ristrutturazione del debito, ai sensi della L.67 L.F.(**All.4**). Solo per inciso, le banche referenti, sotto minaccia di ritorsioni legali, a fronte di crediti inesistenti, imponevano ai Sig.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini la sottoscrizione di un atto di cessione di tutti i beni e dell'amministrazione delle aziende nonché rinuncia ad azioni legali nei loro confronti (**All.5**) nonostante il piano di ristrutturazione, asseverato dal professionista incaricato dalle stesse banche che imponeva la finanza d'urgenza per la ripresa delle attività produttive(**All.6**), studio Signori,(ne è stata accertata la responsabilità penale dalla Procura della Repubblica di Roma) (**All.7**) ed omissivo dei crediti che le aziende Bolici reclamavano per l'illecito messo in atto dalle stesse, dovuto ad usura , anatocismo, derivati e danni, tale proposta estorsiva non è stata sottoscritta . Si precisa che i molteplici reati di cui sono state vittime le aziende "Bolici" sono stati oggetto di procedimenti penali, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ne ha accertato la sussistenza ed emesso sentenze di condanna (**All.8**) richieste di rinvio a giudizio(**All.9**), provvedimenti di sospensione dei termini (**All.10**). Visto la emersa documentazione rilasciata da enti legittimati, Centrale Rischi della banca d'Italia, attestante le somme indebite vantate dagli istituti di credito, per decine di milioni di euro, salvo i pregressi, **ottobre 2009-novembre 2013, periodo di rilevamento crediti per l'ammissione al voto per l'omologa del concordato preventivo impresa familiare ditta Paolo Bolici (All.11), crediti stornati, anno 2018 (All.12)** in seguito all'intervento della Consob/Vigilanza banca d'Italia(**All.13**) ed ammissione delle stesse banche referenti (**All.14**) **nonché le denunce di merito depositate presso la Procura della Repubblica di Latina (All.15)**, il Sig. Paolo Bolici ha potuto dimostrare con documentazione **legittimata**, le azioni dolose di cui è stato

vittima. Le indagini relative non sono concluse altresì, considerato la complessità dei reati, dei professionisti coinvolti nonché dei Magistrati e banche, sono state interessate le varie Procure della Repubblica competenti. Allo scopo, si ritiene di dare sequenzialità agli eventi pertanto è opportuno evidenziare l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi della banca d'Italia da parte della Unicredit; fatto determinante dell'intera vicenda. La banca, senza la dovuta notifica prevista dall'art.4, comma 7, del codice di deontologia e dall'art.125, comma 3° del Testo Unico Bancario nonché l'errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario della impresa familiare ditta Paolo Bolici, capogruppo, procedure imposte dalla legge di merito, segnalava la ditta medesima alla CeRi, spostando una somma anticipata, su di un conto affidato e nei limiti del fido concesso, per cessione di contratto, dal conto anticipi allo scoperto di conto(All.16), di rilievo, la impresa familiare era viceversa a credito avverso la banca, come dimostrano le perizie in allegato(All.17). In sintesi la Unicredit ha segnalato alla CeRi la ditta Paolo Bolici, senza verifica, su conto affidato, nella realtà, come emerge dalle perizie(All.17), la banca era a debito verso la Bolici, per le somme indebite, usura ed anatocismo nonché derivati, per decine di milioni di euro, percepite illegittimamente negli anni di rapporto creditizio intercorso. Tale azione dolosa ha determinato, di fatto, la crisi finanziaria del gruppo Bolici visto che il ceto bancario referente ha bloccato immediatamente tutti i conti correnti accesi con le aziende Bolici ed impedito il credito da parte di altri istituti che avevano dato consenso all'apertura di nuovi affidamenti,

Viepiù

Considerato la sopraggiunta crisi di liquidità del gruppo Bolici, dovuta all'azione fraudolenta da parte di Unicredit, era venuta meno la possibilità di gestire finanziariamente le aziende, con alle dipendenze quattrocento dipendenti ed impegnate in contratti di fornitura, per importi rilevanti; in aggiunta, i clienti, visto le sopraggiunte difficoltà della impresa familiare ditta Paolo Bolici, non hanno onorato fatture relative a forniture già effettuate per un importo complessivo pari a circa 40 milioni di euro, inoltre, gli investimenti avviati per 600 milioni di euro (All.18), con esborso già erogato per oltre cento milioni di euro dovuto alla cantierizzazione, a cui le stesse banche avevano dato il consenso all'avvio (All.19), **non erano più sostenibili per carenza finanziaria, pertanto, detti investimenti, non più gestiti per la sopraggiunta impossibilità,** sono stati **interamente persi**. Si precisa che le banche referenti, in seguito alla mancata sottoscrizione, da parte dei Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini, del piano di ristrutturazione di natura estorsiva proposto, avevano avviato, illegittimamente, azioni legali di recupero crediti, mettendo in crisi l'intero sistema industriale delle aziende con minaccia di istanza di fallimento che non poteva essere immediatamente opposta per carenza di liquidità, visto l'illecito

subito per le azioni dolose messe in atto dagli stessi istituti di credito. Per i motivi suesposti, confidando nella prospettata ed apparente professionalità e correttezza dell'avv. Luigi Bottai, avv. Antonio Di Iulio nonché del dott. Francesco Rossi, al fine di ottenere Giustizia per i molteplici reati subiti dal ceto bancario referente, il Sig. Paolo Bolici si è rivolto ai professionisti, sottoscrivendo una lettera d'incarico professionale (All.20). Si precisa che il sottoscritto aveva consegnato, ai professionisti incaricati, la documentazione relativa ai molteplici reati subiti dalle proprie aziende nonché dei danni provocati, alle stesse, dal ceto bancario referente pertanto, inconsapevole del piano delittuoso premeditato e messo in atto in suo danno, dai professionisti incaricati, nella piena convinzione di proseguire l'attività industriale ed attivare le procedure legali risarcitorie verso gli istituti di credito, su indicazioni fuorvianti ed oggetto di truffa premeditata, ha dato avvio al ricorso per concordato preventivo delle proprie aziende, ditta Paolo Bolici , Inside srl ed Inside International spa (All.21). **Le procedure concorsuali avviate dovevano garantire la continuità aziendale ed impedire il fallimento, minacciato, delle società, in ragione del compimento della Giustizia per le cause risarcitorie. Il conferimento dell'incarico dato ai professionisti, (All.20) par.2) obbliga il Sig.Paolo Bolici al riconoscimento di un compenso complessivo pari ad €460.000,00, in ottemperanza all'impegno contrattuale che si riporta, par.1) oggetto del'incarico lett.b) *“l'assistenza , la consulenza e l'attività professionale necessaria a supportare le clienti-in ipotesi di apertura della/e procedura/e – durante la/e procedura/e stessa al fine di MANTENERE LA CONTINUITA' AZIENDALE.....”*.**

Diversamente era inconcepibile un incarico per un importo rilevante finalizzato alla cessione di tutti i beni ai creditori, nel caso di specie, un ingente capitale, come si evince dai bilanci, complessivamente circa 200 milioni di euro (All.22) oltre gli investimenti in essere per centinaia di milioni (All.18) doveva essere ceduto interamente, ai creditori, banche, altresì in debito avverso il gruppo Bolici, per aver praticato usura ed anatocismo nonché danni per centinaia di milioni di euro, come ampiamente dimostrato e per questa consulenza pagare una ingente somma, come si rileva dalla lettera d'incarico(All.20), ai professionisti nonché versare al Tribunale di Velletri circa € 70.000,00 per l'apertura della procedura concorsuale per ciascuna azienda, con l'impegno a versare ulteriori somme, di notevole importo, circa un milione di euro, per i Commissari Giudiziali. LA TRUFFA PREMEDITATA MESSA IN ATTO DALL' AVV. LUIGI BOTTAI, AVV. ANTONIO DI IULIO E FRANCESCO ROSSI E' PALESE, PERTANTO E STATA CHIESTA LA CONDANNA DEI PROFESSIONISTI PER LA RESPONSABILITA' DEI MOLTEPLICI REATI CHE HANNO CONSENTITO A COLLUSI, LA DICHIARATIVA DI

FALLIMENTO DELLE AZIENDE, PER APPROPRIARSI ILLECITAMENTE DELL'INGENTE CAPITALE, LA PERDITA DEL LAVORO PER QUATTROCENTO DIPENDENTI NONCHE' DANNI PERIZIATI PER UN MILIARDO E MEZZO DI EURO.

I professionisti incaricati, dott. Francesco Rossi, avv. Luigi Bottai e avv. Antonio Di Iulio, inosservanti dell'impegno contrattuale sottoscritto, al fine di portare a termine il piano delittuoso premeditato, in associazione a delinquere con i Commissari Giudiziali, avv. Renato Negroni e dott. Sebastiano Iacovino, dott. Salvatore Vittozzi, **G.D. dott. Antonino La Malfa**, salvo altri, con raggiro ed artificio, dissuadevano il Sig. Paolo Bolici ad intraprendere i giudizi avverso il ceto bancario referente, prospettando false motivazioni legali, rivelatosi inesistenti, pregiudizievoli per i fini della continuità aziendale. I professionisti, prospettavano, quale unica soluzione, il ricorso, senza avviare le cause risarcitorie avverso gli istituti di credito, asserendo il pregiudizio che, nel caso di azioni, le banche avrebbero votato contro l'ammissione dell'omologa, al concordato preventivo, che veniva avviato, per la Inside srl, il 07/09/2012(**All.21**) ed in data 11/11/2012 per la ditta Paolo Bolici ed Inside International Spa (**All.21**)

Non solo,

nella stesura del piano di risanamento dei debiti, ai sensi dell'art. 160L.F.(**All.23**), alteravano in modo clamoroso, pur essendo in possesso di perizie contabili(**All.17+64**) di merito, la realtà dei dati concreti sia contabili che patrimoniali, come suesposto, riguardo in particolare al debito bancario, in effetti inesistente, omettevano l'atto di separazione dei beni tra coniugi (**All.24**), confermato da sentenza del Tribunale di Velletri (**All.25**), ne consegue, ai sensi dell'art.2740 c.c., non può essere decretato un concordato preventivo **liquidatorio** in presenza di beni di terzi, come nel caso di specie, essendo Beatrice Libernini, partecipe all'impresa familiare ditta Paolo Bolici (**All.26**), proprietaria del 50% dei beni mobili ed immobili della ditta medesima. Non rispettavano la volontà espressa dalla proprietà, della continuità aziendale, omettevano, per prospettare, unita a dati contabili non veritieri, alterati dagli stessi professionisti, una situazione negativa, insolvenza, al fine di ottenere un concordato liquidatorio, successivamente destinato alla dichiarativa di fallimento, in violazione di legge, come sopra espresso, sia i contratti in essere (**All.27**) che gli investimenti in corso, avviati dalle aziende Bolici, quali General Contractor, per centinaia di milioni di euro (**All.18**), già contrattualizzati con catene alberghiere, attività turistiche portuali, edilizia privata, nautica(**All.28**) ed altro, per appropriarsi dell'ingente capitale delle aziende Bolici per fini di lucro, associati ai Commissari Giudiziali, avv. Renato Negroni e dott. Sebastiano Iacovino . La procedura concorsuale, della impresa familiare ditta Paolo Bolici, ha evidenziato

inizialmente la connivenza tra i professionisti incaricati, consapevoli e consenzienti, delle azioni fraudolente premeditate in danno dell'impresa familiare ditta Paolo Bolici e Commissari Giudiziali, Avv. Renato Negroni, dott. Sebastiano Iacovino che, non solo depositavano una relazione, ai sensi dell'art.172 L.F. fuorviante attestando una situazione non veritiera dei dati aziendali (**All.29**), **in violazione dell'art.236 bis L.F.**, ma ammettevano, nonostante le contestazioni del sottoscritto sia con note integrative (**All.30**) che all'adunanza dei creditori(**All.31**), le banche referenti, al voto per l'omologa del concordato, con valore di credito inesistente (**All.31**), come suesposto, ma determinante(**All.32**) oltre la modalità illegittima del concordato ammesso dal Tribunale di Velletri, Sezione Fallimentare, in persona del G.D. **dott.Antonino La Malfa, liquidatorio (All.33)** anziché in continuità aziendale.

Di rilievo, il dott. Sebastiano Iacovino, nominato Commissario Giudiziale, è un mandatario Unicredit(All.34), in pieno conflitto d'interessi, banca contestata ed ammessa con crediti inesistenti ma determinanti per la dichiarativa di fallimento, si precisa che con l'istituto di credito, di cui la Procura della Repubblica di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio(All.9), è in corso un contenzioso per oltre un miliardo di euro(All.43).

L'asseveratore, dott. Salvatore Vittozzi, colluso, depositava una relazione falsa (**All.35**), si allega la denuncia avverso il professionista, per maggior dettaglio(**All.36**). Si ravvisa nelle relazioni citate, redatte dai preposti Commissari Giudiziali ed asseveratore, la violazione dell'art.236 bis L.F. Si riporta nel dettaglio la procedura concorsuale e le motivazioni dell'illecito messo in atto, di cui sono responsabili gli odierni indagati, collusi con l'organizzazione precostituita per fini di lucro:

La procedura concorsuale, oggetto di numerose contestazioni, per le innumerevoli violazioni di legge, nel suo svolgimento, da parte degli organi della procedura, si è conclusa, in data 19/06/2014, con la dichiarativa di fallimento dell'impresa familiare ditta Bolici Paolo (**All.37**); di seguito il ricorso in Corte di Appello (**All.38**) e Corte di Cassazione (**All.39**). La mancata applicazione del diritto e delle procedure imposte dalla legge, riguardo al caso di specie, denunciata negli atti relativi alla revoca del fallimento della ditta Bolici Paolo, non è stata rilevata, **per evidenti omissioni, sia per l'accertamento delle somme indebite che per le irregolarità procedurali, in totale violazione di legge, come di seguito esposte nelle motivazioni, finalizzate a pilotare le sentenze**, dagli organi giudicanti di secondo e terzo grado di giudizio, con conseguenti sentenze di rigetto sia in Corte di Appello (**All.40**) che in Cassazione (**All.41**), avverso gli atti depositati dal Sig. Paolo Bolici. I motivi di seguito esposti, attestano il piano fraudolento messo in atto degli indagati collusi con il Giudice Delegato, **dott. Antonino La Malfa**, salvo altri, per appropriarsi dell'ingente capitale delle aziende Bolici.

MOTIVI

I MOTIVO

Nullità del concordato preventivo liquidatorio impresa familiare ditta Paolo Bolici per violazione art.2740 c.c.

Nel presente procedimento, il concordato preventivo è stato illegittimamente ammesso liquidatorio(**All.33**), in violazione dell'art.2740 c.c., essendo i beni della impresa familiare ditta Paolo Bolici in appartenenza per il 50% alla Sig.ra Libernini Beatrice, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi, atto notaio Vittorio Terzi del 23/03/2012 (**All.24**), conferma da sentenza del **Tribunale di Velletri n.323/2017 del 14/01/2017 (All.25)** in seguito all'atto di rivendica dei beni depositato dalla medesima(**All.42**). La Sig.ra Libernini Beatrice non ha sottoscritto impegni, deciso e/o partecipato alla procedura concorsuale/costituzione di vincolo di destinazione. La norma imperativa di cui all'art.2740 c.c., secondo la quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, con conseguenza che non può ritenersi ammissibile un concordato preventivo che preveda la cessione parziale ai creditori dei beni del debitore è stata violata dal Tribunale in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore (**Cass.Sez.Civ. del 17ottobre 2018 n.26005**). Nel caso di specie, il Sig. Bolici Paolo ha depositato presso il Tribunale di Velletri Sez. Fallimentare, ai sensi degli artt.160 primo comma e 161 secondo comma legge fall., piano di risanamento e sua integrazione della ditta Bolici Paolo (**All.23**) nonché, in data 19/11/2013, nota ad integrazione e precisazione del ricorso per concordato preventivo (**All.30**), si richiama il par.3 pag.5 riga n.12-13, della documento indicato "*mentre il regime patrimoniale vigente tra i coniugi è quello di separazione dei beni* "; in modo indefettibile veniva dichiarata la proprietà del 50% di tutti i beni mobili ed immobili della ditta Bolici Paolo, in appartenenza a Beatrice Libernini. La relazione dei Commissari Giudiziali, ai sensi dell'art. 172 legge fall., depositata in data 07/11/2013,(**All.29**), nonostante l'evidenza dichiarata nelle note integrative(**All.30**) che indicava l'appartenenza dei beni mobili ed immobili in capo a Libernini Beatrice per quota parte, in seguito alla separazione dei beni, rappresenta una grave omissione assunta dai professionisti incaricati, ne consegue un atto fraudolento, posto in essere dagli stessi, per consentire al Tribunale di appropriarsi in favore del concordato preventivo, dell'intero capitale della ditta Bolici Paolo, lesivo dei diritti dei Sigg.ri Bolici Paolo e Libernini Beatrice, attestando un concordato preventivo liquidatorio anziché in continuità aziendale, come imposto dalle norme imperative e dalla volontà dei partecipi all'impresa familiare, in totale violazione dell'art.236 bis legge fall. (falso in attestazioni e relazioni), il tutto assecondato dai professionisti incaricati, collusi, conoscitori della legge di merito che non si sono opposti in ragione del piano fraudolento posto in essere. Si richiama il ruolo :

Cass.n.21860 del 25.10.2010 "*Il Commissario Giudiziale è l'Organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri mettendo gli stessi in condizione di decidere con*

cognizione di causa sulle base di elementi che corrispondono alla realtà, tanto ciò è vero che se riscontra la non veridicità dei dati aziendali esaminati, ne informa immediatamente il Tribunale, che d'ufficio procede alla revoca del concordato "

Egli infatti deve : *"elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare "* ed inoltre, ai sensi dell'art.173 legge fall. ha l'onere di provare l'eventuale sussistenza di fatti interruttivi della procedura . (**Cass. n.13818 del 23.6.2011**).

La pronuncia, Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 23.01.2013 n.1521 ha dettato la seguente regola iuris : *"In tema di concordato preventivo, il Giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti . Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità nella causa concreta : quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predefinito, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e dall'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro "*

La Corte di Cassazione, inoltre, afferma la possibilità, per il Tribunale, di verificare d'ufficio la fattibilità del piano in ogni fase della procedura, sulla base di cui all'art.162 primo comma legge fall., che prevede che il Tribunale possa chiedere integrazioni al piano ed ai documenti ad esso allegati, nonché della necessità di rilevare :

Cass.n.18864 del 15.9.2011 *"l'impossibilità dell'oggetto, riscontrabile ove la proposta concordataria non abbia, alla luce della relazione del commissario giudiziale, alcuna probabilità di essere adempiuta "* .

Il controllo di regolarità della procedura introdotto dalla Corte di Cassazione, determina la distinzione concettuale tra **fattibilità giuridica** e **fattibilità economica**.

La prima costituisce il terreno di indagine sul quale si gioca l'intervento del Giudice .

La seconda, al contrario, è oggetto di valutazione esclusiva dei creditori, in ciò necessariamente orientati, in prima battuta dalla relazione dell'attestatore, art.67 comma terzo lett.d) legge fall., in secondo luogo dagli accertamenti svolti dal Commissario Giudiziale e da quest'ultimo esplicitati nella relazione prevista dall'art.172 legge fall.. La concreta delimitazione del concetto di fattibilità giuridica rappresenta certamente il punto centrale della pronuncia. Nella fattibilità giuridica

rientrano anzitutto gli aspetti che condizionano l'ammissibilità della proposta che non può essere meritevole di essere portata all'attenzione dei creditori ove si risolva nella violazione di norme giuridiche imperative. Il Tribunale deve verificare che nessuna norma imperativa sia disattesa e, quanto alla relazione attestatrice, che essa sia completa ed analitica, si da poter assolvere alla sua funzione informativa. Ciò significa che il Tribunale debba garantire il rispetto di tutti i principi di diritto civile e concorsuale, da cui dipende l'ammissibilità giuridica della proposta e le modalità previste dalla legge di merito, **la Corte di Cassazione con la pronuncia n.1521 del 2013**, a tal proposito fa un esempio concreto: quello di una proposta di cessione di beni di soggetto diverso (**ovviamente non consenziente, come nel caso di specie**) dal debitore, quindi una manifesta inammissibilità giuridica, lesiva del principio generale di cui all'art.2740 c.c.. Considerato quanto sopra espresso in merito ai beni mobili ed immobili della ditta Bolici Paolo, impresa familiare, appartenenti di diritto alla Sig.ra Libernini Beatrice per quota parte, visto le gravi omissioni dei Commissari Giudiziali e dell'attestatore; l'inosservanza giuridica del Tribunale che ha ammesso illegittimamente un concordato preventivo liquidatorio anziché in continuità aziendale salvo altro, rappresenta una grave violazione di norme imperative, lesiva dei diritti dei Sigg.ri Bolici Paolo e Libernini Beatrice nonché della ditta Bolici Paolo. Tale grave inadempienza, pur contestata dal Sig. Bolici Paolo, depositario di un ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, visto le commesse in corso per decine di milioni di euro, i crediti da incassare, da clienti, per forniture già effettuate per somme ingenti, gli investimenti avviati per circa 600 milioni di euro, le azioni legali risarcitorie avverso il ceto bancario referente, essendo stata l'impresa familiare ditta Bolici Paolo, vittima di anatocismo ed usura nonché da illecita segnalazione in centrale rischi, causa di danni per centinaia di milioni di euro, è stata completamente sottotaciuta nelle sentenze di II e III grado oltre che dal Tribunale, nella dichiarativa di fallimento. Il concordato preventivo della impresa familiare ditta Bolici Paolo, con cessione parziale dei beni realizza una violazione dell'art.2740 c.c., dato imprescindibile della normativa, la sua ammissione "*liquidatorio*", come decretato illegittimamente dal Tribunale di Velletri anziché in continuità aziendale, espressione della volontà dei partecipi all'impresa familiare, rappresenta una grave violazione di norma imperativa. La Corte di Appello di Roma nonché la Corte di Cassazione hanno omesso nelle proprie sentenze tale grave pregiudizio. Nel merito si richiamano le seguenti sentenze (**Trib.Torino del 05 giugno 2014 –Corte di Appello di Roma del 05/03/2013 Pres.Bochicchio-Trib. Reggio Emilia del 18/12/2013 Pres. Savastano, Trib.di Roma del 25/07/2012 Pres. Monsurrò**)

II MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge fall. in relazione all'art. 360 n. 3-5 c.p.c.

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione avverso il ricorso per revoca del fallimento impresa familiare ditta Bolici Paolo, pag.6 riga 10, con riferimento alla Corte di Appello di Roma, afferma : *la circostanza che il medesimo debitore avesse*

proposto domanda di concordato (così “denunciando “ il suo stato di insolvenza), appare una conclusione semplicistica che associa impropriamente la crisi temporanea all’insolvenza, rappresenta un indice di poca attenzione a quanto espresso dal legislatore nel merito che di seguito si riporta.

La Corte di Appello di Roma, inoltre, afferma in sentenza : “*Neppure appaiono ravvisabili profili di nullità della sentenza di fallimento, essendo per contro la stessa adeguatamente motivata con riferimento a tutti i profili dedotti, segnatamente con riferimento al conclamato stato d’insolvenza* “. (così pag.7, riga 18 e ss).

Come è evidente si tratta di motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado. Il problema è che, a sua volta, la sentenza di primo grado si limita ad affermare al paragrafo 9, pag.8, riga 9 :”*Rilevato che dalla documentazione prodotta emergono l’insolvenza dell’impresa* “. In altro passaggio la sentenza afferma a pag.7, riga 30: “*nel caso di specie si rileva che l’insolvenza è stata denunciata dallo stesso proponente* “ e sottolinea solo che ci sarebbe un passivo di € 73.193.412 contro un attivo di € 23.483.558. La sentenza della Corte di Appello motivando solo *per relationem* con la sentenza di primo grado viola l’art.5 della legge fall. come si passa ad illustrare.

In premessa si richiama: **Art. 160 legge fall.-Presupposti per l’ammissione alla procedura.** – “ *L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere.....”*

*“Il concordato preventivo contempla come presupposto, anziché lo stato d’insolvenza, quello di “crisi”. Ciò significa che non risulta la decozione totale dell’imprenditore, ma è sufficiente una situazione economica negativa che faccia emergere le difficoltà dell’impresa nel soddisfare i suoi creditori. Va da sé, quindi, che non vi potrà essere una automatica dichiarazione di fallimento, **se prima non viene provato che oltre lo stato di crisi è subentrata l’insolvenza**”.*

*“Lo stato di insolvenza comprende anche il concetto di stato di crisi, **ma non vale il contrario**: la crisi non può evidenziare di per sé la totale insolvenza dell’imprenditore, casomai può farne emergere il rischio ”.*

Nessuna delle sentenze definisce cosa debba intendersi con stato di insolvenza , né analizza la fattispecie concreta alla luce della definizione di insolvenza fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Cass. 16 settembre 2015,n.18192 “*l’insolvenza di cui all’art.5 della legge fallimentare, costituente il presupposto oggettivo della procedura concorsuale, è quella situazione non transitoria ma funzionale d’impotenza in cui versa l’imprenditore che non può adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni : essa è, dunque,determinata dalla mancanza dei mezzi necessari per*

effettuare i pagamenti dovuti e dall'impossibilità di procurarsi tali mezzi altrove mediante ricorso al credito "

In secondo luogo, la sentenza afferma che è stato il proponente a denunciare lo stato d'insolvenza, ma non è così. Il proponente ha denunciato il proprio stato di crisi per accedere al concordato preventivo. Da un lato, è vero che lo stato di crisi può ricomprendere anche l'insolvenza (art.160 ult.co.legge fall.), ma dall'altro, ciò non è necessario, come nel caso di specie, essendovi tutti i presupposti, come suesposto, per la continuità aziendale; inoltre lo stato di crisi può essere temporaneo e superabile mentre l'insolvenza denota una situazione strutturale di incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni che va accertata in concreto. Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre fare una valutazione globale sia qualitativa che quantitativa dei debiti e crediti.

Cass. del 7 giugno 2012 , n.9253 : *"Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale deve essere accertato, ai fini della dichiarazione di fallimento, attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei suoi debiti e dei suoi crediti ed a prescindere delle cause che l'hanno determinato. (In applicazione di questo principio, la S.C .ha ritenuto corretta la decisione di merito, la quale, nel dichiarare il fallimento, ha ritenuto irrilevante che l'attività imprenditoriale fosse stata ridimensionata dall'assoggettamento ad un sequestro, disposto illegittimamente dall'autorità giudiziaria "*

Nella presente fattispecie manca del tutto la valutazione qualitativa e quantitativa dei debiti e dei crediti e ciò determina una violazione dell'art.5 legge fall. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

La dichiarativa di fallimento e successive sentenze si fondano sul confronto tra attivo e passivo. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale dato non può essere da solo utilizzato per dichiarare l'insolvenza ma va valutato insieme ad altri elementi (come la prospettiva dinamica di recupero oppure la possibilità di eventuali ricapitalizzazioni, somme non riscosse e, come nel caso di specie, di debiti avverso il ceto bancario referente, inesistenti) pena la violazione dell'art.5 legge fall.. Si riporta un inciso a maggiore determinazione degli eventi, causa della illegittima dichiarazione d'insolvenza da parte del Tribunale che si è avvalso della falsa relazione dei Commissari Giudiziali e dell'attestatore, con la complicità dei professionisti incaricati, documento depositato in atti, in violazione dell'art.236 bis legge fall. che, nell'esercizio del ruolo assunto, erano obbligati alla verifica dei dati aziendali, si richiama la sentenza della **Cassazione Civ. Sez.VI n.18192 del 16/09/2015**, presupposto oggettivo è lo stato di impotenza funzionale e non transitorio per determinare l'insolvenza. L'impresa familiare ditta Bolicci Paolo, ha depositato un ricorso per continuità aziendale in seguito ad azioni dolose messe in atto dalle banche referenti, come si riscontra dalla perizia danni (**All.43**) dove si evince la consistenza industriale e di capitalizzazione della ditta, visto il danno subito da parte della banca **Unicredit**, salvo altri, pari a **€ 1.162.000.000,00**. Pertanto è palese l'artificio messo in atto dai Commissari Giudiziali, mandatari Unicredit, collusi e conniventi con gli altri istituti di credito referenti e con il Giudice Delegato; omettere/travisare la reale situazione aziendale comprensiva dei crediti /debiti/

patrimonio /contratti in essere / con particolare evidenza il rapporto con le banche che, dopo aver percepito per anni somme non dovute, addebitate per evidente usura ed anatocismo, come attestato da perizie depositate durante la procedura concorsuale (All.17), hanno segnalato illecitamente la impresa familiare ditta Bolici Paolo alla Centrale Rischi della banca d'Italia, ottobre 2009(All.16) per impedire l'operatività bancaria alla medesima, provocando un'immediata crisi di liquidità, con i conseguenti danni derivanti nella gestione aziendale e nei confronti dei clienti, al fine di estorcere i beni immobili e mobili del gruppo Bolici, come da proposta sottomessa dalle stesse alla sottoscrizione dei Sigg.ri Bolici Paolo e Libernini Beatrice(All.5). Considerato lo stato di sopravvenuta difficoltà della ditta Bolici Paolo, dovuta alle azioni fraudolente sopracitate, i clienti, avvalendosi illecitamente della situazione creatasi, non hanno onorato pagamenti per importi rilevanti, relativi a forniture già effettuate. Il ceto bancario referente, in seguito alle azioni suesposte che hanno costretto la ditta Bolici Paolo al ricorso per la ristrutturazione del debito, L.67 legge fall. e successivamente al ricorso per concordato preventivo, avvalendosi dell'impossibilità per la ditta Bolici Paolo, in tale periodo, di ricevere gli estratti dei conti corrente accesi dalla medesima presso gli istituti di credito/accesso alla Centrale Rischi della banca d'Italia, in violazione dell'art.169 legge fall., moratoria di spese ed interessi, addebitavano somme non dovute per decine di milioni di euro(All.11-12), progetto fraudolento finalizzato, in accordo con gli organi della procedura concorsuale, compiacenti, al conseguimento di valore di credito per l'ammissione, ai sensi dell'art.177 legge fall., al voto per l'omologa del concordato preventivo, determinante per il raggiungimento della maggioranza, di seguito , con espressione "*negativo*"(All.44) consentire al Tribunale di emettere decreto per dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici, con conseguente insinuazione, alla formazione dello stato passivo delle banche, ne consegue non soltanto la truffa, anche la consumazione del reato (All.45). I crediti vantati dalle banche, ammessi dalla procedura concorsuale (All.31), rappresentano il compimento del piano fraudolento, ottenere l'attestazione di riconoscimento di somme non dovute nonché usuraie, come risulta dai provvedimenti della Procura della Repubblica di Latina, ai sensi dell'art.20 L.44/99 ed in violazione dell'art.644 c.p. nonché togliere la capacità economica e processuale al Sig. Bolici Paolo al fine di evitare cause risarcitorie per centinaia di milioni di euro e dividersi con altri creditori le somme derivanti dall'alienazione dell'ingente capitale della ditta e società controllate. Il piano di concordato depositato, rappresentativo dei presupposti per la continuità aziendale, pertanto una crisi temporanea e superabile mentre l'insolvenza denota una situazione strutturale di incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni che va accertata in concreto. Il debito *apparente contabilmente, visto che lo impone la legge, per non intercorrere nella violazione dell art.173 L.F.*, comprensivo di eccedenze per rischi, pagamenti dovuti alla procedura concorsuale, interessi, azioni legali in corso e quant'altro previsto dalla normativa, in particolare i crediti vantati dalle banche per decine di milioni di euro di fatto **inesistenti**, si ribadisce, una situazione contabile ma non rappresentativa della veridicità dei dati aziendali, come da documenti in allegato al piano di concordato e con note ad integrazione nonché reclami, confermati da

allegazione al presente atto ed attestanti la solidità economica e funzionale della ditta Bolici Paolo è stato reso noto ai Commissari Giudiziali che ne hanno preso visione, senza verifica e conseguente intervento, salvo presunta voluta omissione, il debito contabile riportato era verso il ceto bancario, ne consegue l'inesistenza dello stesso per i motivi esposti, il restante d'importo minimo, identifica un debito corrente di esercizio d'impresa verso i fornitori, pertanto esistevano le condizioni operative e non l'insolvenza.

Cass.17 febbraio 2012, n.2351 :” *Lo stato d'insolvenza inteso come incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta incapacità. A tal fine, un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale, pur se non fornisce di per sé solo, la prova dell'insolvenza –potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa –nondimeno deve essere attentamente valutato.non potendosi per converso radicalmente prescindere , perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce , pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori “che, a norma della legge fallimentare (R.D.n.267/1942),art.5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni “.In senso conforme nella giurisprudenza di merito*
App. Brescia 9 luglio 2010.

Quanto esposto nel presente paragrafo è frutto di un piano fraudolento, messo in atto dalle banche referenti colluse con gli organi della procedura concorsuale, finalizzato alla dichiarativa di fallimento dell'impresa familiare ditta Bolici Paolo per impossessarsi dell'ingente capitale della stessa ed evitare cause risarcitorie, con la conseguente perdita economica e processuale del Sig. Bolici Paolo, avverso il ceto bancario referente, per centinaia di milioni di euro, dove in giudizio, visto i reati commessi e documentati, sarebbero state soccombenti. Il valore del passivo indicato nella sentenza di primo grado, pari ad € 73.193.412,0,(debito maggioritario, avverso il ceto bancario referente, pertanto inesistente, come attestato), riporta il dato contabile onnicomprensivo, rilevato dal piano di ristrutturazione del debito della ditta Bolici Paolo, sottoposto alla verifica dei Commissari Giudiziali, ai sensi dell' art.172 legge fall. nonché dell'attestatore, ai sensi dell'art.67 terzo comma lett.d) legge fall., al fine di prevenire, in ottemperanza al disposto legislativo, eventuale rigetto al concordato preventivo, ai sensi dell'art.173 legge fall.,in caso di omissione di **debiti contabili**, se pur inesistenti, ai sensi degli art.137-138 legge fall..Solo per inciso si riporta quanto segue:

Il ceto bancario referente, visto la mancata sottoscrizione, da parte dei Sigg.ri Bolici Paolo e Libernini Beatrice, in quanto estorsivo, dell' accordo di ristrutturazione del debito L.67 legge fall., nella ricerca del compimento del piano fraudolento premeditato, in accordo con gli organi della procedura concorsuale, veniva ammesso illegittimamente, ai sensi dell' art.177 legge fall., al voto per l' omologa del concordato preventivo con valore di credito determinante, al fine del raggiungimento della maggioranza per l' omologa del concordato e di provocare, con il voto **negativo** espresso, il fallimento della ditta Bolici Paolo nonché con l' insinuazione

allo stato passivo della medesima, ammissione del credito vantato, nonostante l'usura, in violazione dell' **art.644c.p.**, conseguire ristoro, conseguente alla alienazione dell' ingente capitale della ditta, alle somme indebite illegittimamente reclamate.

Cass. n.13818 del 26.06.2011 *"In tema di concordato preventivo ,nel regime all'entrata in vigore del D.lgs. 12settembre 2007 n.119 ,il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta sia in sede di ammissione alla procedura , che nel procedimento per l'eventuale revoca, sebbene in tale sede potrebbe usufruire dell'apporto conoscitivo del commissario giudiziale ,destinato non al giudice bensì ai creditori (che possono comparare la proposta e la valutazione dell'esperto attestatore con la relazione redatta da un organo investito da una pubblica funzione);invero, solo in caso di dissidio tra i medesimi, in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione,il tribunale può intervenire risolvendo in contrasto con una valutazione di merito "*

Cass.civ.sez.I n.21860 del 25.10.2010 *" non è condivisibile l'orientamento secondo il quale il tribunale è tenuto ad accertare non solo la completezza e la regolarità alla domanda di concordato preventivo ma anche la fattibilità del pian , si apre attraverso un controllo della regolarità e della completezza dei dati aziendali esposti ed attraverso una puntuale verifica dell'iter logico attraverso il quale il professionista attestatore giunge ad affermare la fattibilità del piano e ciò ai fini di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore o la sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano stesso .Detto orientamento giurisprudenziale è infatti in contrasto con il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale e privatistica del concordato nell'ambito del quale è attribuito decisivo rilievo al consenso dei creditori.*

La ditta Bolici Paolo, con nota ad integrazione (**All.30**) e perizie(**All.46+17+43**) , depositate presso il Tribunale di Velletri , sezione fallimentare, nonché dichiarazioni, messe a verbale, durante l'adunanza dei creditori da parte del Sig. Bolici Paolo e tramite gli avvocati difensori (**All.31 pag.2 riga 22-pag.4 riga14**), ha documentato e contestato i crediti vantati dalle banche. Successivamente al mancato accoglimento, da parte del Giudice Delegato(**All.31 pag.2 riga 26-pag.3 riga3**), delle esposte doglianze e documentazioni depositate in data antecedente all'adunanza dei creditori ed in seguito al decreto emesso in data **08/01/2014 (All.47)**, dal Tribunale di Velletri, con pronuncia di mancato raggiungimento della maggioranza al voto per l'omologa del concordato preventivo, la ditta Bolici Paolo, tramite i propri consulenti tecnici contabili, deposita, presso il Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, in data 09/01/2014, istanza per mancata omologa, con allegata perizia (**All.48**), attestante sia osservazioni in merito alla relazione dei Commissari Giudiziali che l'inesistenza dei vantati crediti della banca Unicredit, ammessa al voto, inoltre, in data 16/01/2014, denuncia presso la Procura della Repubblica di Latina avverso la banca medesima, di seguito oggetto di richiesta di rinvio a giudizio(**All.9**) nonché reclamo, ex art.26 L.F. , in Corte di Appello di Roma(**All.49**). Di seguito, in data 07/02/2014, memoria

difensiva(**All.50**), atti finalizzati alla contestazione dei crediti delle banche ammessi al voto per l'omologa e l'irregolarità delle procure rilasciate dalle banche BNL e Unicredit, ai legali incaricati, ne consegue la nullità del voto espresso dagli istituti di crediti nominati e raggiungimento della maggioranza del concordato preventivo ditta Paolo Bolici, **reclamo accolto**. In sintesi il passivo si riduce ad un debito corrente di esercizio, per contro, un ingente capitale ed un'attività industriale affermata in campo nazionale ed internazionale. La mancata /omessa verifica dell'attestatore e da parte dei Commissari Giudiziali, in violazione dell'art.174 e ss. legge fall., la relazione (**All.29**), depositata dall'avv. Renato Negroni e dott. Sebastiano Iacovino, presso il Tribunale di Velletri, sezione fallimentare, attestante dati falsi e fuorvianti, in violazione dell'art.236 bis legge fall., il dovere del Tribunale di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione degli incaricati nella procedura (**Cass.n.1521 del 23.01.2013**), denotano il comportamento gravemente omissivo e pregiudizievole nel giudizio che ha apparentemente rappresentato uno stato d'insolvenza che nei fatti era inesistente, permettendo illegittimamente il decreto per dichiarativa di fallimento della ditta Bolici Paolo e conseguente rigetto della revoca dello stesso presso le competenti sedi di giudizio, nel secondo e terzo grado. In conclusione la crisi di liquidità della impresa familiare ditta Bolici Paolo è derivata da **azioni dolose messe in atto dal ceto bancario ed omesse sia dai Commissari Giudiziali, dall'attestatore, dai professionisti che dal tribunale, in piena violazione di legge**, ne consegue l'illiceità ed infondata prospettazione d'insolvenza, visto che sussistevano tutti i presupposti per l'accertamento dello stato finanziario aziendale. Il Tribunale afferma nella dichiarativa di fallimento(**All.37**), pag.7 riga 30: ***“Nel caso di specie, si rileva che l'insolvenza è stata denunciata dallo stesso proponente e che rimarrebbe sussistente pur in caso di eliminazione importo che la debitrice imputa ai rapporti usurari”***, tale dichiarazione è infondata, pretestuosa e pregiudizievole oltre al fatto che rappresenta un falso ideologico, ai sensi dell'art.479 c.p.. Considerato il deposito del piano di concordato della ditta Bolici Paolo che riporta dati contabili, in ragione dell'art.173 legge fall., smentiti nella consistenza del passivo, in allegazione allo stesso documento, da perizie, nota ad integrazione, dichiarazioni e reclami, nelle opportune sedi, pertanto nessuna assunzione di insolvenza da parte del Sig. Bolici Paolo altresì, il Tribunale, oltre che esternare, in atto pubblico, una affermazione priva di qualsiasi prova attendibile imputata al debitore e smentita dalla copiosa documentazione prodotta, assimilabile al reato di calunnia altresì non rileva quale metodo è stato perseguito per l'accertamento dei crediti vantati dalle banche e la loro sussistenza, visto che gli stessi erano inesistenti, come dimostrato dai documenti in allegato al presente atto, il procedimento di accertamento, ai sensi dell'art.174 e ss. legge fall. era un dovere da assolvere, imposto dalla legge fallimentare, ai Commissari Giudiziali, nel caso di specie, non eseguito/omesso. Si richiama inoltre la mancata allegazione documentale, attestante in modo inconfutabile, essendo i crediti contestati, in sede di adunanza dei creditori, a supporto imprescindibile delle somme ammesse ed oggetto del riesame (non effettuato, grave e presumibile dolosa inadempienza) da parte del Tribunale, ai sensi

dell'art.176 comma secondo legge fall., da parte della banca BNL e Unicredit, nell'atto di opposizione all'omologa del concordato preventivo della ditta Bolici Paolo, come impone la norma imperativa di merito.

Corte di Appello di Napoli del 06/08/2013 *“il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d'ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito”.*

Cass.n.13295 del 28/05/2018 *“In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, legge fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti”.*

Tribunale di Roma del 18/12/2015 est. Luisa De Renzis *“Non è legittimato a proporre opposizione all'omologazione del concordato preventivo il soggetto che non abbia partecipato all'adunanza dei creditori e formulato le questioni relative alla propria legittimazione al voto, in quanto solo ed esclusivamente in detta sede tali questioni possono essere proposte, nel contraddittorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente”.*

In ragione dei dati contabili riportati nel piano di concordato della ditta Bolici Paolo, osservanti della norma prevista dalla legge fallimentare, il riporto dei valori credito /debito, nel documento depositato, rappresenta il dato **contabile**, nel merito si richiama la sentenza di seguito esposta :

Tribunale di Forlì del 24/12/2014 Pres.Pazzi *“ Non va confusa la disciplina del voto da attribuire ai crediti contestati rispetto al trattamento riservato agli stessi all'interno della proposta concordataria. Quanto al primo profilo, la presentazione del concordato non può costituire un pregiudizio per il debitore sul piano della possibilità di contestare la fondatezza di pretese economiche avanzate da terzi nei suoi confronti. L'art. 2424 bis terzo comma c.c. offre in tal senso un criterio valido anche in ambito concordatario; in particolare, detto articolo impone in linea generale di iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale un fondo se sia certo o anche solo probabile che in futuro vi sarà una perdita o maturerà un debito allo stato non agevolmente determinabile nell'ammontare e/o nella data di insorgenza; è necessario invece menzionare nella nota integrativa l'esistenza del rischio che l'impresa sia chiamata a pagare un debito contestato possibile, mentre non vi è l'obbligo di iscrizione del rischio remoto, vale a dire del rischio che ha scarsissime possibilità di verificarsi. Allo stesso modo in ambito concordatario i crediti contestati andranno*

inclusi nella relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'art. 161 secondo comma lett. a) l. fall, ma saranno ammessi al voto, in parallelo con quanto avviene in sede di redazione dello stato patrimoniale, solo qualora la loro esistenza possa ritenersi probabile. Il legislatore ha così espressamente previsto la possibilità che il debitore o un suo creditore contestino la sussistenza o l'ammontare di un credito incluso o meno nell'elenco rettificato dal Commissario ex art. 171 primo comma l. fall, attribuendo al Giudice Delegato il potere di statuire in ordine ad esso, esercitando un sindacato di verosimiglianza e probabilità, unicamente ai fini della partecipazione del titolare al voto, ex art. 176 l. fall. Rispetto al trattamento da riservare all'interno della proposta concordataria ai crediti contestati è necessario invece sottolineare come il debitore sia l'unico arbitro del contenuto della stessa, che non può essere in alcun modo integrata dal G.D. alla procedura o dal Tribunale. Dunque il debitore ha l'obbligo di rendere manifesta l'esistenza del credito in contestazione ai creditori ma ha il diritto di non prevedere alcun pagamento se ritiene che lo stesso non sia dovuto; saranno poi i creditori, nell'ambito del giudizio di fattibilità economica del piano loro riservato, a valutare il rischio che il debitore rimanga invece soccombente e che di conseguenza si ampli il novero dei crediti da soddisfare con l'attivo disponibile “.

III MOTIVO

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è già stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.:l'esatta misura dei crediti vantati dalle banche BNL, MPS ed Unicredit una volta espunti gli interessi usurari, anatocistici, interessi indebiti e spese addebitate illecitamente

Violazione e/o falsa applicazione art.175 quarto comma legge fall.

Con il secondo motivo, le conclusioni addotte nelle sentenze sia della Corte di Appello di Roma che della Corte di Cassazione sono state ampiamente smentite dalle evidenze documentali e dalla normativa giuridica di merito apposta al presente atto, pertanto non vi era lo stato d'insolvenza della ditta Bolici Paolo e quanto riportato alla pag.6 riga 11 della sentenza di Cassazione “*(così “denunciando “ il suo stato di insolvenza)* rappresenta una calunnia messa in atto dal Tribunale . La sentenza della Corte di Cassazione pag.7 riga 12 afferma :

*“Trattasi di motivazione pienamente condivisibile e conforme al dettato normativo , spettando al giudice delegato in prima battuta in sede di adunanza, ai sensi dell'art.176 legge fall. ,”**ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati** “ e al tribunale poi, nella successiva fase di omologa, risolvere definitivamente ogni contestazione sui medesimi crediti ammessi al voto, ovviamente soltanto al fine di valutare il raggiungimento o meno delle maggioranze e senza alcuna efficacia al di fuori del procedimento concordatario”.*

Nel caso di specie è opportuno il richiamo alla norma:

Art. 176. Ammissione provvisoria dei crediti contestati.*“Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle*

maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

La sentenza della Corte di Cassazione ha omesso il testo completo della legge pertanto si ribadisce quanto non affermato dalla stessa e di rilievo imprescindibile :**“senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti ”.**

La sentenza della Corte di Appello di Roma afferma a pag.6 riga 22 :*nel caso di specie anche volendo considerare, in astratto, la presenza di tassi usurari nel credito vantato dalle Banche, sussistevano (e sussistono)in ogni caso di presupposti per valutazione di insolvenza dell'impresa Bolici con riferimento ai crediti ulteriori;inoltre la eventuale rideterminazione dei crediti vantati dalle Banche postula in ogni caso una pronuncia giudiziale di accertamento, nella specie insussistente, mentre la stessa deduzione circa la presenza di tassi usurari appare generica ”.*

Le sentenze emesse nei vari gradi di giudizio omettono di esaminare, nel caso di specie, l'esatta misura dei crediti delle banche Unicredit, BNL e MPS, **fatto decisivo per il giudizio**, per come accertati dai Commissari Giudiziali, ai sensi dell'art.174 e ss , dal Giudice delegato in udienza di omologa del concordato, riesame, ai sensi dell'art.176 secondo comma (**Corte di Appello di Napoli del 06/08/2013**) e dal verbale di stato passivo del fallimento impresa familiare ditta Bolici Paolo, sopravvenuto alla sentenza di primo grado e prodotto, in data 9 ottobre 2015, durante il giudizio di reclamo, nonché i provvedimenti del P.M. di Latina che ha riconosciuto nel credito Unicredit, interessi usurari, nella misura di € 2.826.591,97(**All.10**) e nel credito BNL € 187.643,01(**All.10**). Ancora più determinante **la mancata e/o omessa verifica della Centrale Rischi della banca d'Italia, da parte dei Commissari Giudiziali e dall'attestatore, si presume dolo, tale accertamento avrebbe rilevato crediti inesistenti, vantati dalla Unicredit per € 14.215.929,00 (All.11-12) oltre i pregressi, stessa cosa dicasi per BNL con addebiti illeciti per € 1.106.934,00, (All.11-12) e MPS per € 1.325.728,00 (All.11-12), salvo i pregressi, come attestato dalle perizie avverso il ceto bancario referente e riscontrato dalla CeRi. I valori sopracitati risultano da estratto centrale rischi della banca d'Italia in seguito all'intervento della Consob e della Vigilanza della banca d'Italia nonché da ammissione degli stessi istituti di credito (All.13-14).** Le banche citate, singolarmente determinanti per il raggiungimento della maggioranza al voto di ammissione all'omologa del concordato preventivo ditta Bolici Paolo (**All.31+32**), nell'osservanza della legge da parte dei preposti, verifica dei dati contabili, art.174 e ss. legge fall., sarebbero risultate in debito avverso la ditta Bolici Paolo e non a credito, con valore inesistente, come ammesso all'adunanza dei creditori, dolosamente, dai Commissari Giudiziali e dal Tribunale. Si riporta solo per conoscenza della Corte, la sentenza di condanna emessa dal **Tribunale di Latina n.1603/2018 del 19/06/2018 (All.51)** avverso la banca BPER, referente ditta Bolici Paolo, l'istituto di credito citato aveva segnalato a *sofferenza* la ditta medesima (**All.52**), come emerso da perizia del CTU(**All.53**) e dal giudizio, era la banca in debito nei confronti della ditta Bolici Paolo ed il danno provocato, come presumibile,

è ingente; il piano di concordato della ditta Bolici Paolo, riportava tale debito contabilmente altresì la BPER, come di seguito accertato, illecitamente aveva segnalato alla centrale rischi "a sofferenza" la ditta, provocando il blocco dell'operatività finanziaria, concausa della crisi di seguito sopraggiunta, quanto esposto è a conferma delle azioni dolose di cui è stata vittima la ditta e non l'insolvenza richiamata dai giudicanti, di fatto inesistente.

In relazione alla nuova formulazione dell'art.360 n.5 c.p.c. , **Cass.S.U. 8053/2014** afferma che l'omesso esame di elementi istruttori (nella fattispecie, il verbale di stato passivo prodotto in sede di reclamo ed i provvedimenti del PM di Latina nonché la Centrale rischi della banca d'Italia) sono rilevanti "**solo se il giudice ha omesso di prendere in considerazione il fatto storico decisivo**".

Ed è proprio questo il caso, la sentenza della Corte di Appello di Roma omettendo di esaminare il verbale di stato passivo ed i provvedimenti del PM di Latina di sospensione dei termini ex art.20 legge 44/99 nonché le perizie e la mancata verifica della Centrale Rischi della banca d'Italia, attestante gli addebiti illeciti avverso la ditta Bolici Paolo, documentazione depositata da Bolici Paolo presso il Tribunale di Velletri sezione fallimentare e rilevabile dai Commissari Giudiziali durante la procedura concorsuale, ha omesso di prendere in considerazione che i crediti vantati dalle banche erano e sono nettamente inferiori di quelli affermati in sede di concordato preventivo, perché **inesistenti**.

Infatti, dal verbale di stato passivo (intitolato "*il verbale di esame e di formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche tempestive*" del 14 settembre 2015 redatto dal Tribunale di Velletri nella procedura fallimentare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (**All.54**) si evince che: **a)** il credito chirografo della BNL Spa ammonta, al netto degli interessi usurari, ad € 4.627.020,48 e non ad € 5.509.789,96 come erroneamente affermato dal giudice di primo grado ; **b)** il credito chirografo vantato da UniCredit Spa ammonta a € 0 anziché € 23.376.668,46, **c)** MPS di seguito insinuatosi nello stato passivo, non risulta il valore di ammissione. La Consob, in seguito alla denuncia del Sig. Bolici Paolo, è intervenuta nel merito presso la Vigilanza della Banca d'Italia, intimando, visto i presupposti accertati, le banche referenti dell'impresa familiare ditta Bolici Paolo, a rettificare il valore dei crediti vantati avverso la ditta, in quanto insussistenti(**All.12**). La banca Unicredit ha stornato, parzialmente, il proprio credito illecitamente dichiarato, come si evince dalla Centrale rischi della banca d'Italia (**All.12**) e dalla insinuazione allo stato passivo (**All.45**), le banche BNL e MPS hanno avviato lo stesso percorso. Si rileva l'illecito con l'ammissione inconfutabile del terzo ne consegue la nullità del valore di credito, determinante, espresso dalle banche in sede di omologa del concordato ed il dolo messo in atto, dai preposti alla procedura concorsuale, visto che era stata conseguita la maggioranza, con crediti inesistenti.

L'esatta misura dei crediti vantati dalle banche Unicredit Spa e BNL spa , una volta espunti gli interessi usurari, gli addebiti illegittimi, è un fatto storico decisivo sotto due distinti profili.

a) Ai fini della rivalutazione dei presupposti di fallibilità ex art.1 e 5 legge fall. della impresa familiare ditta Bolici Paolo, la decisività è diretta ed evidente .

Minori sono i crediti delle Banche, minore è il passivo della ditta Bolici e quindi minore è lo stato d'insolvenza, nel caso di specie, come si rileva dalle perizie richiamate, la ditta Bolici Paolo è stata oggetto di una momentanea crisi di liquidità dovuta ad azioni fraudolente messe in atto dal ceto bancario referente per appropriarsi dell'ingente capitale della medesima e no insolvenza, come dolosamente vuole essere attestato.

Come si vede, da quanto suesposto, la quantificazione esatta dei crediti delle banche Unicredit, BNL e MPS è un fatto decisivo perché conduce ad escludere lo sbilanciamento tra attivo e passivo, unico dato utilizzato per dichiarare lo stato d'insolvenza.

b) Sotto un secondo profilo, ai fini del ricalcolo delle maggioranze per esprimere il voto in sede di concordato preventivo, la decisività c'è, seppur subordinata all'accoglimento dei motivi di merito esposti nel presente ricorso.

Infatti, sotto questo aspetto, in primo grado, il Tribunale ha affermato che una volta giunti all'udienza di omologa del concordato ex art.180 legge fall. , anche a seguito di una sopravvenienza ex art.179 co.2. legge fall. e di una modifica del voto, il giudice non ha più il potere di ***“ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto delle e del calcolo maggioranze”*** , ex art 176 legge fall..

Da ciò ne discenderebbe che l'accertata conoscenza dei minori crediti delle banche non potrebbe condurre ad un ricalcolo delle maggioranze per il voto nel concordato preventivo.

In sede di reclamo, la Corte di Appello non ha affrontato affatto questa tematica . Accogliendo una diversa interpretazione dell'art. 180 legge fall., la decisività dell'acquisita conoscenza dei minori crediti delle banche è un fatto decisivo anche sotto il profilo del ricalcolo delle maggioranze ai fini del concordato preventivo,

Il fatto storico - esatta misura dei crediti - è già stato oggetto di discussione tra le parti.

In primo grado, la sentenza della Corte di Appello di Roma afferma a pag.5, riga 31 e ss.: *“Non può*

procedersi all'abbattimento di quanto corrispondente agli interessi usurari, anche perchè la documentazione prodotta a sostegno, di provenienza di parte e priva di concreti accertamenti giudiziali sulle cifre, se pur idonea a sollevare dubbi, non consente di determinare l'ammontare effettivo dei singoli crediti”

In secondo grado, la sentenza afferma a pag. 6, riga 25: *,”...Nel caso di specie, anche volendo considerare, in astratto la presenza di tassi usurari nel credito vantato dalle Banche sussistevano (e sussistono) in ogni caso i presupposti per la valutazione dello stato di insolvenza in relazione alla ditta Bolici.*

Inoltre, l'eventuale rideterminazione dei crediti vantati dalle Banche postula in ogni caso una pronuncia giudiziale di accertamento, nella specie insussistente, mentre la stessa deduzione circa la presenza di tassi superiori appare generica.”.

Ad integrazione e precisazione di quanto ampiamente esposto si precisa quanto segue:

I Commissari Giudiziali hanno ammesso, ai sensi dell'art.177 legge fall., conferma in

sede di adunanza ai sensi dell'art.174 e ss., le banche referenti con valore di credito inesistente, come emerso dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (**All.12**). Tale documentazione era accessibile ai Commissari Giudiziali e l'accertamento dei dati aziendali, rappresentava un atto dovuto, salvo omissione e/o dolo, in modo palese era riscontrabile il piano fraudolento messo in atto dalle banche referenti, vale a dire nel periodo del ricorso depositato dalla ditta Bolici Paolo, L.67 legge fall., novembre 2009 e di seguito ricorso ai sensi dell'art.161 VI comma legge fall., novembre 2012, periodo di moratoria ai sensi dell'art.169 legge fall., il ceto bancario referente, già responsabile di aver addebitato, negli anni pregressi, illecitamente, somme per anatocismo ed usura per un valore ingente, pertanto debitore verso la ditta Bolici Paolo come dimostrato in perizie depositate, dai provvedimenti ex art.20 L.44/99 e richieste di rinvio a giudizio avverso i dirigenti Unicredit e banca Sella(**All.8-9-10**), emessi dalla Procura della Repubblica di Latina; per fini di lucro, addebitavano all'impresa familiare ditta Bolici Paolo crediti inesistenti per decine di milioni di euro; "l'ipotetico debitore" Sig. Bolici Paolo, che ai fatti, non lo era, lo stesso ha contestato, ai sensi dell'art.175 L.F. " **il debitore ha facoltà di rispondere o contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti** " tali crediti sia con la nota integrativa (**All.30**) che all'adunanza dei creditori (**All.31**) nonché con successivi reclami. Il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa non ha accolto l'opposizione del debitore in violazione dell'art.176 L.F. "*il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi* "; come dimostrato nel caso di specie, il voto **negativo** delle banche Unicredit-BNL-MPS (**All.44**) **singolarmente** determinante per l'omologa del concordato(**All.32**), era con valore di credito inesistente, a convalida delle contestazioni effettuate dal Sig. Bolici Paolo, si richiama il decreto per dichiarativa di fallimento, pag.6 riga, il giudice delegato afferma: "... *mentre nel caso in esame ci si trova già nel contraddittorio del giudizio di omologazione (sia pur con l'esito negativo) ed i voti sono stati modificati in udienza alla presenza del debitore* ", tale dichiarazione rappresenta un falso di facile smentita dai documenti allegati al presente atto, come si evince, i valori di credito ammessi al voto per l'omologa del concordato(**All.31**), sono stati confermati interamente nell'importo(**All.32**), all'esito finale della maggioranza, ne consegue una prova indefettibile del dolo. Si riportano di seguito alcune sentenze che denotano la mancata osservazione della legge da parte degli organi della procedura concorsuale nel caso di specie e le successive sentenze di secondo e terzo grado di giudizio inosservanti sia nel merito che sulla procedura adottata, queste gravi mancanze hanno provocato il rigetto ingiustificato dei ricorsi, provocando le gravi conseguenze del caso.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 20 aprile 2016, n. 7972 - Contratti bancari - Scritture contabili per un decennio - Onere della prova "*Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture*

contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore “.

Tribunale di Como del 03.11.2015 *”Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il potere del tribunale in ordine ai crediti contestati non può esplicarsi in un accertamento degli stessi ma è limitato alla facoltà di disporre la esclusione del creditore dal voto. Nel concordato preventivo, le contestazioni in ordine ai crediti che possono essere prese in esame dal tribunale solo esclusivamente relative a quei crediti che non siano già provvisti di titolo esecutivo, crediti il cui definitivo accertamento compete al giudice investito della contestazione secondo le normali regole di competenza. Deve essere ammesso al voto del creditore il cui credito, pur contestato, sia stato accertato con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva “.*

Tribunale di Forlì del 24/12/2014 Pres. Pazzi *“ Non va confusa la disciplina del voto da attribuire ai crediti contestati rispetto al trattamento riservato agli stessi all'interno della proposta concordataria. Quanto al primo profilo, la presentazione del concordato non può costituire un pregiudizio per il debitore sul piano della possibilità di contestare la fondatezza di pretese economiche avanzate da terzi nei suoi confronti. L'art. 2424 bis terzo comma c.c. offre in tal senso un criterio valido anche in ambito concordatario; in particolare, detto articolo impone in linea generale di iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale un fondo se sia certo o anche solo probabile che in futuro vi sarà una perdita o maturerà un debito allo stato non agevolmente determinabile nell'ammontare e/o nella data di insorgenza; è necessario invece menzionare nella nota integrativa l'esistenza del rischio che l'impresa sia chiamata a pagare un debito contestato possibile, mentre non vi è l'obbligo di iscrizione del rischio remoto, vale a dire del rischio che ha scarsissime possibilità di verificarsi. Allo stesso modo in ambito concordatario i crediti contestati andranno inclusi nella relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'art. 161 secondo comma lett. a) l. fall, ma saranno ammessi al voto, in parallelo con quanto avviene in sede di redazione dello stato patrimoniale, solo qualora la loro esistenza possa ritenersi probabile. Il legislatore ha così espressamente previsto la possibilità che il debitore o un suo creditore contestino la sussistenza o l'ammontare di un credito incluso o meno nell'elenco rettificato dal Commissario ex art. 171 primo comma l. fall, attribuendo al Giudice Delegato il potere di statuire in ordine ad esso, esercitando un sindacato di verosimiglianza e probabilità, unicamente ai fini della partecipazione del titolare al voto, ex art. 176 l. fall. Rispetto al trattamento da riservare all'interno della proposta concordataria ai crediti contestati è necessario invece sottolineare come il debitore sia l'unico arbitro del contenuto della stessa, che non può essere in alcun modo integrata dal G.D. alla procedura o dal Tribunale.*

Dunque il debitore ha l'obbligo di rendere manifesta l'esistenza del credito in contestazione ai creditori ma ha il diritto di non prevedere alcun pagamento se ritiene che lo stesso non sia dovuto; saranno poi i creditori, nell'ambito del giudizio di fattibilità economica del piano loro riservato, a valutare il rischio che il debitore rimanga invece soccombente e che di conseguenza si ampli il novero dei crediti da soddisfare con l'attivo disponibile. (Fattispecie in cui la società debitrice, pur rappresentando ai creditori l'esistenza di debiti contestati derivanti da imposta di registro e da comunicazione di irregolarità a seguito di liquidazione del modello IVA per il 2011, ha ritenuto di non dover indicare questi importi fra le passività potenziali) “.

Si rileva, quale fatto decisivo, l'ammissione dei crediti bancari vantati avverso la ditta Bolici Paolo, risultati inesistenti, la procedura di legge di merito, come suesposto, non è stata applicata dai preposti, nel caso, visto che le banche, rappresentative maggioritarie del passivo denunciato, dovevano dimostrare il loro avere, sarebbe emerso immediatamente l'insussistenza dei crediti vantati non solo, la Unicredit, riscontrata quale banca usuraia, come da provvedimento della Procura della Repubblica di Latina di sospensione dei termini L.44/99 e di seguito oggetto di richiesta di **rinvio a giudizio avverso i dirigenti** ritenuti colpevoli dell'illecito messo in atto avverso la ditta Paolo Bolici (**All.9**), non doveva essere ammessa al voto, nel caso di specie, determinante ai fini dell'omologa del concordato preventivo, si richiama la sentenza del

Tribunale Ordinario di Prato, sez. fallimentare, N.R.G.42/2012, giudice dott.ssa Raffaella Brogi *“Il Giudice, premesso che l'accertamento del credito in sede di adunanza dei creditori è di tipo sommario e che influisce ai soli fini delle operazioni di voto; che nella specie la società in concordato ha contestato l'esistenza del credito; che l'importo del credito rilevato in contabilità è pari ad....., ma che dalla documentazione prodotta dalla società debitrice e dai chiarimenti chiesti nella presente adunanza dal giudice ai commissari risulta l'addebito di **interessi usurari** per....*

la banca non deve essere ammessa al voto”.

Ne consegue in modo inequivocabile il dolo nonché le violazioni di legge messe in atto dai Commissari Giudiziali, dall'attestatore nonché dal Tribunale, collusi e conniventi con il ceto bancario referente.

SE, non vi era il vantato credito delle banche, come dimostrato insussistente, con quali presupposti, se non il dolo, è stata determinata la maggioranza al voto per l'omologa del concordato e la successiva dichiarativa di fallimento nonché la poca attenzione osservata nei successivi gradi di giudizio, visto il rigetto dei reclami / ricorsi, alla revoca del fallimento.

IV MOTIVO

Nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.,

In sede di reclamo, la ditta Bolici ha chiesto che venisse escluso e/o ricalcolato il credito di Unicredit scomputando la somma di € 2.826.591,97 accertata dal P.M. come interessi usurari, salvo altri, come suesposti.

In particolare ha richiesto l'applicazione dell'art. 176 legge fall. il quale afferma che: *"Il giudice delegato può ammettere in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi"*. La mancata/omessa verifica dei dati aziendali, da parte dei Commissari Giudiziali/attestatore, non ha evidenziato l'inesistenza dei vantati crediti delle banche referenti, Unicredit, BNL e MPS, come sopra esposto, per decine di milioni di euro. Una volta scomputati gli interessi usurari, anatocistici nonché spese tenuta conto, addebiti totalmente illeciti, il credito di Unicredit, BNL e MPS avrebbe avuto un peso diverso nelle votazioni del concordato e si sarebbe giunti alla sua approvazione. (Si veda reclamo, depositato presso la Corte di Appello di Roma da parte della ditta Bolici Paolo, a pag. 28, paragrafo D, dove viene formulato un motivo autonomo di impugnazione dal titolo "Sulla mancata esclusione dei crediti contestati").

Così non è stato e, di fatto, Unicredit, BNL e MPS hanno espresso voto **negativo(All.44)**, determinante singolarmente per la maggioranza, con il peso di un credito viziato dalla presenza di interessi usurari, anatocistici, spese ed interessi indebiti, oggetto di moratoria, addebitati illecitamente ed ammessi senza verifica, ai sensi dell'art.177 legge fall., confermati in sede di adunanza, ai sensi dell'art.174 e ss.

Su questa questione, in primo grado, il Tribunale ha respinto la richiesta affermando che in sede di omologazione ex art. 180 legge fall. non sarebbe più applicabile l'art.176 legge fall.(v.par.6 della sentenza di primo grado), si rileva l'errata dichiarazione del Tribunale, in sede di omologa i creditori dissenzienti devono dimostrare nell'atto di opposizione all'omologa, tramite documentazione attendibile, i crediti vantati ed è obbligo del riesame, da parte del Tribunale, ai sensi dell'art.176 legge fall., al fine del dirimere il contrasto tra le parti:

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2018, n. 13295. Est. Paola Vella.

"In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, legge fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti".

Tribunale di Como 3.11.2015" *Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il potere del tribunale in ordine ai crediti contestati non può esplicitarsi in un accertamento degli stessi ma è limitato alla facoltà di disporre la esclusione del creditore dal voto".*

"Nel concordato preventivo, le contestazioni in ordine ai crediti che possono essere prese in esame dal tribunale solo esclusivamente relative a quei crediti che non siano già provvisti di titolo esecutivo, crediti il cui definitivo accertamento compete al giudice investito della contestazione

secondo le normali regole di competenza”

“Deve essere ammesso al voto del creditore il cui credito, pur contestato, sia stato accertato con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva”.

“Deve essere revocata ai sensi dell'articolo 173 legge fall. l'ammissione al concordato preventivo qualora emerga l'esistenza di un credito che impedisca una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari”.

Tribunale di Padova del 03/04/2014 *“Il tribunale, in sede di omologazione del concordato preventivo, è tenuto, indipendentemente dall'esistenza di opposizioni, al riesame officioso dei provvedimenti adottati dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 176 L.F., al controllo dell'operazioni di voto nonché alla verifica del raggiungimento delle maggioranze nell'ambito del generale controllo di regolarità della procedura”.*

I Commissari Giudiziali, professionisti dotati di competenze professionali come richieste, nel ruolo assunto, ai sensi dell'art.28 legge fall., in sede di adunanza dei creditori, pag.4, riga 9, affermavano: *“I C.G. proseguono nell'illustrazione evidenziando, tra l'altro, che il debito nei confronti degli istituti di credito è stato, prudenzialmente, aumentato in ragione del calcolo degli interessi”*, premesso che è cosa nota, ai sensi dell'art.169 legge fall.(moratoria), durante le procedure concorsuali non possono essere addebitati interessi e spese ne consegue l'illecito addebito di somme indebite avverso la ditta Bolici Paolo ad incrementare lo stato passivo di fatto proporzionalmente inesistente anziché annullare, i vantati crediti delle banche, si assiste ad una mistificazione della procedura per fini fraudolenti salvo requisiti dei Commissari Giudiziali non adeguati professionalmente, salvo dolo, per il ruolo assunto, in danno della ditta Bolici Paolo.

La Corte di Appello, invece, non si è pronunciata nel merito e pertanto la sentenza emessa è viziata per omessa pronuncia. La Corte di Cassazione in egual modo, non ha considerato la mancata osservazione della procedura concorsuale e non si è pronunciata in sentenza, in violazione dell'art.112 c.p.c.

(Trib. di Prato N.R.G.42/2012 Giudice dott.ssa Raffaella Brogi)

V MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione degli art. 180 legge fall. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

In subordine, ove si ritenesse la presenza di una pronuncia implicita sul punto, e cioè che la sentenza sia della Corte di Appello di Roma che della Corte di Cassazione abbia accolto l'impostazione del Tribunale, lo stesso si tratterebbe di una lettura non condivisibile e che viola l'art. 180 legge fall.

Il Tribunale (e si assume anche la Corte di Appello/Corte di Cassazione, nonostante sul punto non si siano espressamente pronunciate) affermano che, a seguito dell'avviso del Commissario Giudiziale ex art. 179 co. 2 legge fall., i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologa e modificare il voto espresso in precedenza.

Il Tribunale afferma altresì che, all'udienza di omologa ex art. 180 legge fall., di fronte alla modifica del voto (o come nel nostro caso di voto espresso validamente per la prima volta) egli non avrebbe più il potere di modificare la misura del credito ai fini del calcolo delle maggioranze poiché lo dispone l'art. 179 co. 2 legge fall. (v. paragrafo 2 e paragrafo 6, sentenza di primo grado).

Si tratta di una tesi non condivisibile per le ragioni che si passano ad esporre. Questa lettura viola l'art. 180 legge fall. ed i poteri che sono attribuiti al giudice in sede di omologazione.

Secondo la giurisprudenza, in sede di omologazione il Tribunale ha sempre il potere di accertare l'invarianza della natura e della misura dei crediti ai fini del calcolo delle maggioranze.

La Suprema Corte ha sostenuto che, altrimenti, il giudizio di omologazione resterebbe svuotato di pratico contenuto qualora non si ammettesse un sindacato del Tribunale su tutto quanto attiene ai provvedimenti assunti dal giudice delegato in materia di quantificazione e qualificazione dei crediti e di creditori che hanno diritto al voto, giacché il sindacato sul raggiungimento o meno delle maggioranze prescritte non può concretamente separarsi da quello sui provvedimenti in ordine alla natura chirografaria o privilegiata dei crediti ammessi e sull'effettiva entità del passivo concorsuale.

Nella presente fattispecie, dopo il primo voto dei creditori (che hanno approvato il concordato) e dopo l'udienza di omologa è sopravvenuto il provvedimento del P.M. che ha accertato interessi usurari nella misura di € 2.826.591,97 (in data 16 maggio 2014).

In data 18 giugno 2014, il Tribunale ha rigettato l'omologa ritenendo valido il voto di Unicredit nonostante il calcolo del peso di questo voto sia avvenuto con ben €2.826.591,91 di interessi usurari (salvo i vantati crediti inesistenti, della banca, per decine di milioni di euro, non accertati). Tutto questo perché il Tribunale ha ritenuto di non avere il potere di rivalutare il credito ai fini del voto in sede di omologazione.

La Corte di Appello ha avallato questa impostazione quando ben avrebbe potuto correggere questo errore escludendo o comunque scomputando gli interessi usurari, conferma anche dalla Corte di Cassazione.

Il risultato finale è che il Tribunale, prima, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, poi, hanno ritenuto corretto rigettare, l'omologa di un concordato, non approvato da Unicredit che ha votato con un credito comprensivo di ben €2.826.591,97 di interessi usurari nonché con valore del restante credito vantato, inesistente, visto le omissioni, nel merito, dei Commissari Giudiziali nonché dell'attestatore, denunciate nei vari ricorsi di giudizio, nel presente atto e suesposte. Le decisioni adottate, dal Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, in sede di adunanza per l'omologa del concordato, **considerato la conoscenza dei crediti contestati alle banche referenti, deposito nota integrativa ed opposizione nonché reclami, da parte del Sig. Paolo Bolici e dei legali difensori, all'ammissione dei crediti delle banche, durante l'adunanza dei creditori, singolarmente determinanti**, oltre che dai giudici di Corte di Appello e Corte di Cassazione che dovevano revocare la sentenza di fallimento, sono in contrasto con l'orientamento sia

della Corte d'Appello che della Suprema Corte, la quale afferma :

Cass.22 maggio 1969, n. 1792, *secondo la quale in sede di omologazione del concordato preventivo il tribunale può sempre riesaminare i provvedimenti del giudice delegato in materia di ammissione, di esclusione dal voto e di qualificazione dei crediti, al fine di controllare la legittima formazione delle maggioranze.*

Cass. 24 marzo 2000. n. 3521, *In senso conforme, la giurisprudenza di merito , Trib. Monza 11 luglio 2014, Fallimento, 2014, 11, 1237: "In sede di omologa del concordato il Tribunale può accertare incidentalmente la natura privilegiata o chirografaria di un credito allo scopo di consentire il corretto calcolo delle maggioranze o di valutare la fattibilità economica del concordato."*

Cass.n.13295 del 28/05/2018, *In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, legge fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti.*

Corte d'Appello di Roma 24 maggio 2016 - Pres. Lucio Bochicchio, Cons. Rel. Raffaella Tronci, Cons. Gianna M. Zanella.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori - Giudice delegato - Esame delle contestazioni – Ammissione al voto - Definitività - Omologazione - Ulteriore verifica da parte del tribunale – Creditori esclusi - Incidenza sulla formazione delle maggioranze - Presupposto necessario.

Risultando possibile, in sede di omologa di un concordato preventivo, un' ulteriore valutazione da parte del tribunale a riguardo dell'ammissione dei creditori al voto, solo nel caso previsto dall'art. 176, secondo comma, L.F., ossia nel solo caso in cui l'ammissione degli esclusi avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze, devono di regola considerarsi accertati e quindi definitivamente ammessi al voto i titolari dei crediti come indicati dal debitore, ovvero come eventualmente rettificati dal commissario giudiziale, ovvero, in caso di contestazioni sorte nel corso dell'adunanza, quali risultanti a seguito degli accertamenti svolti dal giudice delegato.

Concordato preventivo – Omologazione – Opposizione – Corte d'appello - Questione concernente l'inserimento di un credito nel passivo – Sindacato non consentito – Scelte del commissario e del G. D. – Eventuale valutazione del tribunale – Prova della resistenza - Decisività ai fini del voto ed delle maggioranze accertate - Verificazione dei crediti – Ricorso al giudice ordinario – Unico percorso possibile.

Sfugge al sindacato della corte d'appello in sede di opposizione ex art. 183 L.F. all'omologazione del concordato ogni questione inerente l'inserimento di un credito nel passivo concordatario, in quanto le rettifiche operate dal commissario giudiziale e le decisioni sull'ammissione del voto adottate dal giudice delegato, ai sensi

dell'art. 176 L.F., hanno efficacia "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze" e ciò, in particolare, laddove [come nel caso di specie] lo stesso tribunale, in sede di decreto di omologa, abbia escluso, mediante ricorso alla c.d. prova della resistenza, che i creditori esclusi potessero avere influenza sulla formazione delle maggioranze. Pertanto, mancando nella procedura di concordato preventivo una fase di verifica dei crediti, ogni qual volta vi sia una divergenza tra società proponente il concordato e creditore in ordine ad ammontare, collocazione e qualità del credito, l'unico percorso di risoluzione possibile è quello del ricorso ad un giudizio di cognizione ordinaria.

Concordato preventivo – Omologazione - Tribunale – Giudizio di reclamo – Corte d'appello - Giudizio di fattibilità – Probabilità di successo della procedura – Verifica istruttoria – Esclusione.

In sede di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale, e della corte d'appello nell'eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, dovendosi escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte d'appello, ne sia prevedibile l'inadempimento

Tribunale di Forlì del 24/12/2014 Pres. Pazzi

Non va confusa la disciplina del voto da attribuire ai crediti contestati rispetto al trattamento riservato agli stessi all'interno della proposta concordataria.

Quanto al primo profilo, la presentazione del concordato non può costituire un pregiudizio per il debitore sul piano della possibilità di contestare la fondatezza di pretese economiche avanzate da terzi nei suoi confronti. L'art. 2424 bis terzo comma c.c. offre in tal senso un criterio valido anche in ambito concordatario; in particolare, detto articolo impone in linea generale di iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale un fondo se sia certo o anche solo probabile che in futuro vi sarà una perdita o maturerà un debito allo stato non agevolmente determinabile nell'ammontare e/o nella data di insorgenza; è necessario invece menzionare nella nota integrativa l'esistenza del rischio che l'impresa sia chiamata a pagare un debito contestato possibile, mentre non vi è l'obbligo di iscrizione del rischio remoto, vale a dire del rischio che ha scarsissime possibilità di verificarsi. Allo stesso modo in ambito concordatario i crediti contestati andranno inclusi nella relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'art. 161 secondo comma lett. a) l. fall, ma saranno ammessi al voto, in parallelo con quanto avviene in sede di redazione dello stato patrimoniale, solo qualora la loro esistenza possa ritenersi probabile. Il legislatore ha così espressamente previsto la possibilità che il debitore o un suo creditore contestino la sussistenza o l'ammontare di un credito incluso o meno nell'elenco rettificato dal Commissario ex art. 171 primo comma l. fall. attribuendo al Giudice Delegato il potere di statuire in ordine ad esso, esercitando un sindacato di verosimiglianza e probabilità, unicamente ai fini della partecipazione del titolare al voto, ex art. 176 l. fall.

Rispetto al trattamento da riservare all'interno della proposta concordataria ai crediti contestati è necessario invece sottolineare come il debitore sia l'unico arbitro del contenuto della stessa, che non può essere in alcun modo integrata dal G.D. alla procedura o dal Tribunale. Dunque il debitore ha l'obbligo di rendere manifesta l'esistenza del credito in contestazione ai creditori ma ha il diritto di non prevedere alcun pagamento se ritiene che lo stesso non sia dovuto; saranno poi i creditori, nell'ambito del giudizio di fattibilità economica del piano loro riservato, a valutare il rischio che il debitore rimanga invece soccombente e che di conseguenza si ampli il novero dei crediti da soddisfare con l'attivo disponibile.

**Corte d'Appello di Catania , sentenza 12/10/2016, relatore dott. Antonio Caruso
Tribunale di Catania , sentenza 22/04/2016 , relatore dott.ssa Lucia De Bernardin**

Il Tribunale è chiamato sempre, e quindi anche d'ufficio, a verificare l'esito della votazione ed al raggiungimento o meno delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato preventivo (e ciò tanto nel giudizio di omologazione, quanto nel procedimento volto a dichiarare la mancata approvazione della proposta). Le decisioni assunte dal Giudice delegato circa la validità dei voti ed il calcolo delle maggioranze sono, quindi, suscettibili di revisione da parte del Collegio e spetta, in quelle fasi, al debitore proponente il diritto di muovere contestazioni in ordine ai voti espressi, senza alcuna preclusione

Viepiù ,con riferimento alla dichiarativa di fallimento della ditta Bolicci Paolo, il Tribunale , par.5 pag.4 riga 10 , afferma:"va anzitutto confermata in questa sede la decisione di questo stesso collegio in data 17.4.2014 che ha ritenuto invalidi i voti contrari a suo tempo espressi da BNL e Unicredit per i motivi indicati ed appresso sinteticamente riportati".

*Di seguito, la Corte di Appello di Roma ,pag.5 riga 29 afferma"tale previsione permette quindi di ritenere che BNL ed Unicredit –il cui voto in sede di adunanza era stato considerato invalido per profili formali-fossero da considerarsi creditori **consenzienti** , avendo quindi diritto a modificare il proprio voto al cospetto dei rilievi attinenti alla fattibilità del piano",*

*nonché la Corte di Cassazione, pag.8 riga 17 afferma :ritenne approvato il concordato dalla maggioranza dei creditori, incasellando i voti contrari delle dette banche –non espressi perché appunto ritenute invalide le modalità di manifestazione della volontà dei creditori –tra quelli "**consenzienti**"in forza della ridetta disposizione dell'art.178 l.fall.....era stato poi "convertito " dal medesimo tribunale **come voto favorevole**.....il voto delle dette banche era già stato conteggiato **come favorevole** "*

*Nel caso di specie è opportuna una analisi nel dettaglio delle pronunce sopra esposte, nei vari gradi di giudizio, omissive delle valutazioni di merito nell'osservanza della legge, sul punto , se le banche BNL ed Unicredit sono risultate consenzienti, visto il decreto del Tribunale di Velletri emesso in data 10/02/2014(AII.55), **NON POTEVANO ESSERE AMMESSE IN NESSUN CASO ALL'OPPOSIZIONE***

PER L'OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA DITTA BOLICI PAOLO, in quanto l'opposizione all'omologa compete esclusivamente a coloro che non hanno approvato il concordato, si riporta di seguito la sentenza:

Tribunale di Monza del 11.07.2014 Est. Nardecchia *“Tra i creditori inclusi nell'elenco approvato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 176 L.F., legittimazione a partecipare al giudizio di opposizione all'omologazione compete esclusivamente a coloro che Tra i creditori inclusi nell'elenco approvato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 176 L.F., non hanno approvato la proposta di concordato, in quanto i creditori che, pur avendone la facoltà, non hanno esercitato il diritto di voto sono ritenuti consenzienti ai sensi dell'articolo 178 L.F. Sono, inoltre, legittimati a partecipare al giudizio di opposizione, in quanto facenti parte della categoria degli “interessati”, i creditori non convocati all'adunanza o non ammessi al voto, i quali intendano contrastare l'omologazione, prospettando l'interesse diretto ed attuale al giudizio in riferimento al trattamento loro riservato dalla proposta”.*

In sintesi, i crediti erano inesistenti, non rilevati in seguito alle omissioni fraudolente dei Commissari Giudiziali nonché dell'attestatore e la connivente inerzia dei professionisti incaricati, non vi è stata verifica da parte del Tribunale nonostante le contestazioni in atti e verbali del debitore, le banche, BNL ed Unicredit, hanno depositato l'opposizione all'omologa del concordato preventivo ditta Paolo Bolici, in violazione di legge, pertanto nulla, per il motivo della mancata legittimazione suesposta. Non solo, in seguito a denuncia, sono in corso le indagini della Procura della Repubblica di Latina / Perugia al fine di accertare azioni fraudolente messe in atto dalla organi della procedura concorsuale della Servizi Navali srl presso il Tribunale di Latina, si presume correlazione con la procedura concorsuale della ditta Paolo Bolici, finalizzata con sentenza pilotata, visto l'evidenza procedurale, di fallimento della Servizi Navali srl, per consentire la riammissione al voto delle banche, al fine di determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici, visto l'esclusione derivante dal decreto di ammissione all'omologa del 10/02/2014(**All.55**). Come si evince dagli atti di opposizione all'omologa, ditta Paolo Bolici, BNL(**All.56**) e Unicredit (**All.57**), erano consapevoli del fallimento della Servizi Navali srl, affittuaria della ditta Bolici Paolo, prima che il decreto del Tribunale di Latina, di dichiarativa di fallimento della società nominata, fosse reso pubblico, con la regolare registrazione presso la Camera di Commercio. Le banche BNL e Unicredit non intrattenevano nessun rapporto con la Servizi Navali srl, pertanto totalmente estranee alla procedura concorsuale se no per azioni fraudolente, di seguito messe in atto in associazione a delinquere con gli odierni indagati salvo altri. Quanto affermato si rileva, dalla data della dichiarativa di fallimento della Servizi Navali srl (**All.58**), dalle date degli atti di opposizione e dalla visura camerale della società; da riscontro, si nota la pubblicazione del fallimento, venerdì 25/04/2014, sabato 26/04/2014-domenica 27/04/2014, festivi, lunedì 28/04/2014, l'atto, complesso e soggetto ad autorizzazione dell'istituto di credito BNL(**All.56**), era stato redatto e sottoscritto dai legali, studio Scognamiglio residente a Roma e avv. Vincenzo Manciocchi, con studio

legale in Latina. Solo per cronaca, si presume che l'avv. Vincenzo Manciocchi, noto per essere indagato nei procedimenti penali riguardanti i fallimenti, dichiarati illegittimamente dal Tribunale di Latina, Giudice dott. Antonio Lollo, condannato dal Tribunale di Perugia e partecipe alla audizione del concordato preventivo della Servizi Navali srl, sia stato partecipe dell'illecita dichiarativa di fallimento della società nominata, associato al curatore ed al commercialista nonché ai Commissari Giudiziali della ditta Paolo Bolici, visto i molteplici reati messi in atto nella procedura concorsuale e denunciati presso le sedi competenti. Non solo, i Commissari Giudiziali della ditta Bolici Paolo, avv. Renato Negroni e dott. Sebastiano Iacovino, hanno intrattenuto, nonostante l'estraneità dei rapporti ed incarichi ricevuti, pressanti rapporti con il curatore della Servizi Navali srl, affinché la procedura concorsuale presentasse delle premeditate anomalie finalizzate alla dichiarativa di fallimento, con dott. Massimo Mellacina nonché con il commercialista, dott. Marco Saurini. Si presume il dolo in ragione dell'illecito perpetrato e documentato, pertanto l'atto di opposizione all'omologa del concordato preventivo ditta Bolici Paolo, è stato depositato presso il Tribunale di Velletri, dalle banche citate, prima dell'avvenuta notifica da parte dei Commissari Giudiziali della riammissione al voto, essendo, cambiate le condizioni di fattibilità del piano(All.59), senza allegazione di attestazione del credito vantato, norma imperativa, oggetto del riesame, art.176 e ss. legge fall., da parte del Tribunale per le ragioni suesposte, ne conseguono **atti nulli**, inoltre sono in corso le indagini per eventuali accertamenti di responsabilità penali avverso i denunciati. In conclusione, l'opposizione all'omologa, posta in essere dalle banche, deve essere rigettata sia perché non legittimata che per nullità dovuta a carenze di prospettazione documentale dei crediti vantati oggetto del riesame salvo il dolo, visto il procedimento penale in corso. **SI RICHIAMA INOLTRE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N.5251/2015 DEL 18/12/2015, PRESIDENTE : ANTONINO LA MALFA – AVVOCATO DIFENSORE : LUIGI BOTTAI, DOVE SI AFFERMA :**

“carenza di legittimazione di GRH all'opposizione, non avendo l'opponente partecipato all'adunanza né avendo provveduto in tale sede a formulare le questioni relative alla propria legittimazione al voto. Invero, solo ed esclusivamente nell'adunanza possono essere formulate le questioni inerenti la legittimazione al voto poiché la discussione deve avvenire nel contraddittorio di tutti i creditori partecipati e del debitore proponente, i quali devono poter interloquire e contestare eventualmente la pretesa(così cass.5.10.2000, n13282; cass.12.11.1993, n.11192)(All.60)

NEL CASO DI SPECIE, BNL E UNICREDIT NON ERANO PRESENTI ALL'ADUNANZA DEI CREDITORI, PERTANTO E' STATA ILLEGITTIMA L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA PER MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE, SIA IL G.D. DOTT. ANTONINO LA MALFA ED AVV. LUIGI BOTTAI, CONTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE E DA LORO STESSI ESPRESSO NELLA SENTENZA RICHIAMATA, HANNO CONSENTITO, VISTO LA PREMEDITATA AZIONE FRAUDOLENTA MESSA IN ATTO DAL COMITATO

AFFARISTICO DENUNCIATO, L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA DA PARTE DELLE BANCHE BNL E UNICREDIT, CON CONSEGUENTE DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. UNA TRUFFA ORGANIZZATA E CONDOTTA IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO PER PILOTARE LE SENTENZE.

VI MOTIVO

Nullità delle sentenze in Corte di Appello e Corte di Cassazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt.331-354 -102 c.p.c. ,artt.24-111 Cost.

La Sig.ra Libernini Beatrice, proprietaria del 50% dei beni mobili ed immobili della impresa familiare ditta Bolici Paolo, in seguito alla separazione dei beni, atto sottoscritto prima del deposito del ricorso per concordato preventivo, procedura concorsuale non partecipata dalla stessa, visto l'illecito messo in atto dal Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa di decretare un concordato preventivo liquidatorio anziché in continuità aziendale, è litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento di revoca del fallimento, considerato che cagiona al terzo un danno ingiusto . Il Giudice della Corte di Appello di Roma ha pronunciato una sentenza senza rilevare il vizio *aliunde*, acquistando un valore di *res iudicata*, impropriamente, nel caso di specie il giudicato formatosi *inter alios* ,senza notifica alla Sig.ra Libernini Beatrice, ha estromesso la stessa dal giusto processo e contraddittorio tra le parti , in violazione degli artt.24-111 della Costituzione nonché degli artt.331-354-102 c.p.c.; La sentenza della Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito nonostante la rilevanza della grave violazione di legge messa in atto nelle sentenze dei gradi di giudizio per la revoca del fallimento ditta Bolici Paolo.

Cass.n.4917 del 27/02/2017 *A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il d.lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, ai sensi dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci. Ne consegue che, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure giusta l'art. 383, ultimo comma, c.p.c., salvo che l'impugnazione risulti assolutamente infondata, l'integrazione del contraddittorio (e dunque la rimessione del giudizio alla prima fase), in tal caso, essendo, in forza del principio della ragionevole durata del processo, del tutto ininfluyente sull'esito del procedimento.*

VII MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell' art.236 comma 3 e dell'art.28 comma 5 legge fall.

Il dott. Umile Sebastiano Iacovino, nominato Commissario Giudiziale nel concordato preventivo depositato dall'impresa familiare ditta Bolici Paolo, in qualità di mandatario per le procedure concorsuali di Unicredit Management Bank (**All.34**), non doveva assumere l'incarico, visto che la UniCredit Spa, banca causa di azioni fraudolente avverso l'impresa familiare ditta Bolici Paolo ed oggetto di contenzioso risarcitorio per danni periziati oltre un miliardo di euro, era in conflitto d'interessi e non poteva svolgere, con indipendenza ed autonomia, il ruolo e le funzioni che gli venivano affidate, una violazione dell'art.28 comma 5 legge fallimentare. Nel caso di specie ha ammesso crediti inesistenti, determinanti per la maggioranza all'omologa del concordato preventivo ditta Bolici Paolo, della Unicredit nonché degli altri istituti di credito, una grave inadempienza con risvolto punibile penalmente, visto le conseguenze apportate alla procedura concorsuale, in danno della ditta Bolici Paolo.

Cass.civ.I n.21860 del 25/10/2010 “ *In sede di giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata dall'imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza, al fine di garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare un consenso non viziato da una falsa situazione della realtà, il Tribunale deve verificare che la relazione elaborata dal professionista incaricato dal debitore sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e dettagliata. Il potere di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata non può, però, giammai sovrapporsi, nell'effettuare il giudizio di ammissibilità, alla valutazione sul merito della fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta concordataria nè il Tribunale può sindacare la veridicità dei dati aziendali ivi attestata essendo tale accertamento riservato dalla legge al commissario giudiziale”.*

L'evidenza del conflitto d'interessi, viste le dolose omissioni e procedure illegali messe in atto dal professionista indicato, è palese, ne consegue che la sentenza va cassata per evidenti azioni dolose messe in atto nella procedura concorsuale dal preposto, in pieno conflitto d'interessi

VIII MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione art.177 legge fall.

L'istanza di fallimento depositata dal creditore GMG srl in data 28/02/2014 rappresenta un atto illecito che doveva essere rigettato, come afferma la legge di merito; durante lo svolgimento del concordato preventivo non possono sussistere diverse procedure, sia prefallimentare che concordato preventivo, essendo quest'ultimo prevalente. Si richiama la sentenza di seguito esposta :

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 15.05.2015 n.9935 “ *E' evidente, pertanto, che la presentazione della domanda di concordato in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento non sospende e neppure rende improcedibile la procedura prefallimentare, che può proseguire nella sua istruttoria e può concludersi con una pronuncia di rigetto.....*

Infine, la soluzione della necessità del previo esame della domanda di concordato è coerente con quanto chiesto dalla Commissione Europea con la raccomandazione del

12 marzo 2014 ("su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza"). Con detta raccomandazione, infatti, è stato chiesto agli Stati membri di prevedere, allo scopo di facilitare i negoziati sui piani di ristrutturazione, la sospensione delle "domande dei creditori di aprire la procedura di insolvenza contro il debitore presentate dopo la proposta di concordato; nulla, invece, è stato "raccomandato" quanto alla sorte delle eventuali istanze presentate prima della proposta di concordato, per le quali, tuttavia, la sospensione non viene esclusa. Come è noto, la raccomandazione della Commissione Europea è un atto non vincolante, del quale, tuttavia, il giudice nazionale deve tenere conto nella interpretazione del diritto interno (CEG 13 dicembre 1989, causa C-322/ Grimaldi). In questa sede, indipendentemente dalla (im)possibilità di configurare nel nostro ordinamento una sospensione del procedimento prefallimentare per la pendenza di una procedura di concordato preventivo, ciò che conta è l'esigenza, espressa dalla raccomandazione, di escludere che la possibilità di regolare l'insolvenza attraverso un accordo tra debitore e maggioranza dei creditori venga meno per la presentazione di una istanza di fallimento. La necessità di un previo esaurimento della procedura di concordato soddisfa certamente tale esigenza. In conclusione, non solo è necessario un coordinamento tra le procedure, ma è anche necessario che tale coordinamento avvenga assicurando il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo.

Nel caso di specie, come si può rilevare dai documenti in allegato (**All.61**), la GMG srl depositava istanza di fallimento in data **28/02/2014** in elusione di legge, essendo in corso la procedura concorsuale e di cui la società stessa ne era stata informata anticipatamente, in data **19/02/014(All.62)**, come da decreto del G.D., visto la sussistenza delle motivazioni nel reclamo della ditta Paolo Bolici(**All.63**). IL Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa anziché rigettare l'istanza come prevede la legge di merito, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il **15/04/2014**, non solo, **senza notifica a Libernini Beatrice, proprietaria del 50% dei beni mobili ed immobili della ditta Bolici Paolo nonché partecipe all'impresa familiare**. In data **10/04/2014**, (**All.55**) il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, quindi prima dell'udienza di comparizione delle parti, emetteva decreto di **raggiungimento della maggioranza** del concordato preventivo ditta Bolici Paolo, ai sensi dell'art.177 L.F. e fissava per il **14/05/2014** l'udienza per l'omologa del concordato, ai sensi dell'art.180 legge fall., ne consegue il mancato annullamento dell'udienza di comparizione delle parti fissata per l'istanza di fallimento, visto il raggiungimento della maggioranza , premesso il dovuto rigetto dell'istanza, da parte del Giudice Delegato, nel rispetto di legge . Si precisa che l'audizione non poteva disporre di nessuna trattazione tra le parti, essendo al momento in essere il raggiungimento della maggioranza per l'omologa del concordato preventivo ditta Bolici Paolo ed un eventuale accordo di pagamento era soggetto ad inficiare la procedura concorsuale in corso con la certa dichiarativa di fallimento, essendo, in caso di trattazione, violata la *par condicio creditorum*.

Cass. SS.UU n.7028 del 2006“...il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, per gli atti infrannuali, non si correla alla nozione di danno che emerge dagli istituti ordinari dell'ordinamento, bensì alla specialità del sistema fallimentare, ispirato alla

attuazione del principio della par condicio creditorum, per cui il danno consiste nel puro e semplice fatto della lesione di esso, ricollegata al compimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore...".

La Suprema Corte afferma che il danno alla *par condicio creditorum* sarebbe il risultato di una presunzione assoluta - derivante non già da un pregiudizio concreto subito dal patrimonio, ma dalla sola violazione della disposizione dell'art.67, comma 2, legge fall. .

Dopo la riammissione al voto dei creditori BNL e Unicredit e la mancata omologa del concordato preventivo della ditta Bolicci Paolo, visto l'istanza di fallimento e l'opposizione all'omologa, è stato dichiarato il fallimento della stessa. In seguito all'istanza di fallimento depositata da GMG srl ed alla mancata omologa del concordato preventivo che determinava il completamento della procedura concorsuale con le conseguenti procedure prefallimentari, non vi è stata la successiva e dovuta audizione delle parti che consentiva, visto la mancata omologa, la trattazione del debitore, pertanto una illecita proibizione, messa in atto dal Giudice Delegato, del diritto di difesa in violazione dei diritti dell'uomo, come sancito dalla Corte Costituzionale, artt.113 -24 .**La Corte di Cassazione Sezione Unite Civili con sentenza n.9935 del 25.05.2015 si è espressa nel merito affermando l'illiceità della procedura adottata dal giudice delegato del Tribunale di Velletri, come suesposto. A conferma si richiama nel merito la sentenza che ha affermato :**

Cassazione a Sezioni Unite n.9146 del 10.04.2017 "*il Giudice competente a conoscere il reclamo della sentenza di fallimento dovrà pronunciarsi anche sulle censure avverso il decreto di omologa, che non potrà essere oggetto di un separato procedimento di impugnazione, in quanto inammissibile, ne consegue il rapporto di consequenzialità, stabilito dalla legge di merito e dalle varie sentenze di Cassazione*". I molteplici reati commessi dagli organi della procedura sono palesi ed affermano il dolo perseguito dagli indagati e compiacenti.

IX MOTIVO

Violazione degli artt.646-314-627 c.p.

Violazione e/o falsa applicazione art.19/53 D.lgs n.231 del 2001

La Sig.ra Libernini Beatrice, in seguito alla separazione dei beni, ai sensi dell'art.177 lettera d), considerato l'illecita espropriazione di tutti i beni mobili ed immobili da parte del fallimento, ha depositato (**All.42**) atto di rivendica dei beni dell'impresa familiare ditta Bolicci Paolo, ai sensi dell'art. 93 legge fall.; il **Tribunale di Velletri**, in accoglimento del ricorso, ha emesso decreto **n.323 del 14/01/2017(All.25)** confermando la titolarità del 50% dei beni mobili ed immobili dell'impresa familiare ditta Bolicci Paolo. Il Tribunale di Velletri Sez.Fallimentare, in pieno abuso di potere, nonostante l'accertata proprietà in capo a Libernini Beatrice per la quota di appartenenza, escludeva l'avente diritto sia dal possesso dei beni rivendicati che all'accesso presso gli immobili in compossesso. I beni mobili, oggetto di rivendica, sono stati in parte alienati, pertanto, nel momento dell'interversione del titolo del possesso, si consuma il reato di cui all'artt.646 -314-627 c.p., visto la violazione di legge commessa dal pubblico ufficiale nonché

violazione all'artt.19-53 del D.lgs n.231 del 2001, si richiamano :

Cass.Sez. Unite Penali n. 11170 del 17.03.2015 *“E' il giudice penale che, nel disporre il sequestro o la confisca, dovrà valutare se eventuali diritti vantati da terzi siano o meno stati acquisiti in buona fede; e in caso di esito positivo di tale verifica il bene, la cui titolarità sia vantata da un terzo, non sarà sottoposto nè a sequestro nè a confisca E' proprio l'art. 19, infatti, che legittima una tale soluzione quando, nel disporre che in caso di confisca debbano essere salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, non pone alcun limite temporale alla prova della acquisizione del diritto ”*

Cass.n.12096 del 30/10/1986 *l reato di cui all'art. 646 cod. pen. si consuma nel momento dell'interversione del titolo del possesso, che non coincide necessariamente con quello della scadenza del termine stabilito per la restituzione (in quanto la mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato) né con quello dell'alienazione della cosa da parte del possessore, che può essere preceduta dall'interversione. Il rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso (salvo che sia ascrivibile a colpa) rende manifesta l'esistenza sia dell'elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo, evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto. In tale momento il reato deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi. Anche in caso di indebita appropriazione di titoli di credito ricevuti in garanzia o di cui il possessore non può comunque disporre, la sussistenza del dolo e il momento consumativo del reato vanno riferiti non al momento in cui l'agente pone in circolazione i titoli, bensì a quello in cui, pur essendo scaduto il termine per la restituzione, si rifiuti di restituirli al proprietario, così manifestando la volontà di farli propri*

X MOTIVO

Nullità della dichiarazione di fallimento-violazione art.15 legge fall.

Violazione e/o falsa applicazione artt.24 e 111 della Costituzione

Il Giudice Delegato non ha convocato le parti, su istanza di fallimento GMG srl, in seguito alla mancata omologa del concordato preventivo dell'impresa familiare ditta Bolici Paolo, procedendo alla dichiarativa di fallimento in violazione degli artt.24-111 della Costituzione. La sentenza emessa dalla Corte di Appello, pag.7 riga 8 afferma : *“Inoltre la fissazione di apposita udienza di comparizione per trattare , nel contraddittorio delle parti , la questione della inammissibilità , sia anche della richiesta del debitore o del creditore istante. Non risulta quindi avvenuta alcuna violazione dell'art.15 L.F., né del diritto di difesa del Bolici, non potendo il procedimento essere frazionato, avuto riguardo alla complementarietà delle questioni trattate , alla previsione legale ed alla piena possibilità per il debitore di difendersi contestualmente su tutte , una volta conosciuta l'intervenuta iniziativa ”.*

Per analogia la Corte di Cassazione pag. 10 par.5.1 afferma : *“Il motivo è infondato.*

Per un verso, addirittura inammissibile appare la censura avverso la mancata riunione del procedimento per l'omologa del concordato a quello prefallimentare, dovendosi ricordare che per costante orientamento di questa Corte, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass.18/11/2014 n.24496). Per altro verso, poi, va esclusa qualsiasi violazione del diritto di difesa dell'imprenditore fallendo, in quanto risulta in atti che sull'istanza di fallimento presentata dalla GMG Gallullo Marmi Granulari srl, il debitore venne ritualmente convocato innanzi al tribunale ai sensi dell'art.15 l.fall.;all'esito dell'udienza camerale, cui prese parte anche il Bolici, poi, il giudice relatore si riservò di riferire al collegio esattamente sulla detta istanza di fallimento”.

E' evidente l'errore di fatto commesso nella verifica e valutazione del caso di specie da parte sia della Corte di Appello che della Corte di Cassazione, in difesa del decreto per dichiarativa di fallimento, emesso dal Tribunale di Velletri, gravemente lesivo dei diritti del debitore ed in totale violazione di legge (**Cass. Sez. Unite n.9935/2015 -Cass.Sez. Unite n.9146/2017**). In sintesi l'istanza di fallimento da parte del creditore di norma può essere depositata in data antecedente alla data del ricorso per concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 VI comma L.F., al termine di detta procedura, in caso di mancata omologa, procedere nei confronti del debitore , come riportato dalla comunicazione agli stati membri, dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo e confermato dalle sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione, sopra indicate. Nel caso di specie, la GMG Galullo Marmi e Granulati srl, in violazione di detta norma, senza attendere la conclusione dell'iter procedimentale della procedura concorsuale, **essendo a conoscenza del decreto emesso, dal Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare, in data 19/02/2014 (All.62), come disposto nel documento, in quanto notificato a tutti i creditori e Commissari Giudiziali, riguardo la sussistenza dei reclami depositati dalla ditta Paolo Bolici avverso il voto irregolare ma determinante delle banche,BNL e Unicredit (All.63), in data 28/02/2014(All.61), depositava istanza di fallimento avverso la ditta Bolici Paolo. In data 10/04/2014, il Tribunale di Velletri emetteva decreto di fissazione udienza per l'omologa del concordato preventivo, in ragione dell'avvenuta maggioranza (All.55), ai sensi dell'art.177 legge fall., pertanto il divieto di trattazione era consequenziale ed obbligatorio per legge di merito. Il Giudice Delegato, non ottemperante alla norma imperativa, in modo illegittimo ed ingiustificato non emetteva il dovuto ed immediato provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento depositato da GMG srl, come disposto dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione richiamate altresì, fautore di un piano fraudolento, convocava le parti per la trattazione, pur consapevole sia della legge di merito che della *par condicio creditorum*, **condizioni proibitive per sostenere qualsiasi accordo con la parte istante, pena l'annullamento del concordato ed immediata dichiarativa di fallimento**, ne consegue la non validità dell'udienza di convocazione delle parti che **soltanto successivamente alla mancata omologa del concordato preventivo,****

14/05/2014 poteva essere fissata. Quanto espresso avvale la nullità dell'audizione e la conseguente dichiarativa di fallimento che non ha permesso il diritto di difesa al Sig. Bolici Paolo, diritto sancito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Ad ulteriore conferma :

CASS. CIV., SEZ. VI, 13 SETTEMBRE 2011, N. 18762. *"La procedura prefallimentare non può paragonarsi ad un processo di cognizione ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice. Essa mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza attuale dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore: di modo che la conseguente sentenza positiva costituisce essa stessa il punto d'avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in ordine a quei medesimi presupposti. E' evidente, quindi, che la nullità di essa, pronunciata dalla Corte di Appello, travolge tutti gli atti consequenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di 1° grado, la sentenza relativa ed il giudizio di 2° grado (art. 159 c.p.c.), mentre non fa neppure salvi situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase "quo ante", che possano valere come vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di fallimento. Anzi quel giudice, nell'ipotesi di inizio di una nuova fase procedimentale prefallimentare, non può non riferirsi all'attualità delle situazioni su cui fondare l'accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento, dal momento che, da un lato, l'effetto retroattivo della pronuncia della Corte di Appello induce a ritenere la dichiarazione di fallimento "tamquam non esset", dall'altro, va fatto salvo il principio secondo cui l'accertamento dei presupposti del fallimento va eseguito con riferimento ai fatti ed alle circostanze soggettive ed oggettive esistenti all'epoca della dichiarazione medesima" (così Sez. 1, Sentenza n. 7760 del 1990 in motivazione). Il ricorso deve dunque essere rigettato "*

Il Tribunale, responsabile di aver adottato procedure illegittime, ha emesso decreto per dichiarativa di fallimento della ditta Bolici Paolo senza la convocazione delle parti, in data successiva alla mancata omologa del concordato preventivo, pertanto dopo il completamento della procedura concorsuale in corso, come prevede la legge di merito, era di obbligo la fissazione dell'udienza con il creditore per la trattazione, nel caso di mancato accordo, procedere con la dichiarativa di fallimento e non senza l'audizione delle parti, come nel caso di specie. Il Giudice Delegato, responsabile del grave inadempimento, non ha concesso il diritto di difesa al Sig. Bolici Paolo, come stabilito dalla Costituzione. La Corte di Appello di Roma nonché la Corte di Cassazione, *per relationem*, hanno confermato il decreto del Tribunale senza l'opportuna e dovuta attenzione ai documenti depositati in atto di ricorso. Si ravvisano i reati commessi dalla GMG srl, in persona dell'amministratore Maria Grazia Galullo e dall'avv. Giuseppe Pizzicoli, responsabile quale professionista incaricato che doveva impedire al cliente di procedere con azioni illegittime ed illecite dove si ravvisano reati quali tentata estorsione, truffa, concorso in reati e quant'altro riterrà il Giudice di merito.

Per i motivi esposti, si deposita,

DENUNCIA QUERELA

nei confronti del **Giudice Delegato dott. Antonino la Malfa, dell'avv. Luigi Bottai, dell'avv. Antonio Di Iulio, del dott. Francesco Rossi, del dott. Salvatore Vittozzi, degli amministratori delegati delle banche, Unicredit, MPS, BNL, Banca Intesa, Banca Sella, BPER**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 31/07/2019

Paolo Bolici



Beatrice Libernini



Si allega CD contenente i seguenti allegati:

- 1) Perizia danni Unicredit
- 2) Revocazione del fallimento impresa familiare ditta Paolo Bolici presso la Corte di Cassazione
- 3) Fissazione udienza-indagato dott. Antonino La Malfa
- 4) Ricorso L.67 L.F.
- 5) Proposta estorsiva delle banche referenti
- 6) Piano asseverato studio Signori
- 7) Motivazione di reato avverso Signori Saverio
- 8) Sentenza di condanna avverso banca Sella
- 9) Richiesta rinvio a giudizio avverso Unicredit
- 10) Provvedimenti di sospensione dei termini ex art.20 L.44/99
- 11) Estratto CeRi ottobre 2009-novembre 2013 ditta Bolici
- 12) Estratto CeRi gennaio 2018 ditta Bolici

- 13) Missiva Consob/Vigilanza banca d'Italia
- 14) Missiva banche referenti
- 15) Denunce per omissione rilievo crediti di somme indebite da parte PM procedenti Procura della Repubblica di Latina
- 16) Estratto CeRi ottobre 2009-Unicredit-Bolici, illecita segnalazione centrale rischi
- 17) Perizie Unicredit-Bolici
- 18) Investimenti aziende Bolici
- 19) Attestazione di consenso banche referenti
- 20) Lettera d'incarico
- 21) Ricorso al concordato preventivo aziende
- 22) Bilanci aziende
- 23) Piano di concordato impresa familiare ditta Paolo Bolici
- 24) Atto di separazione dei beni
- 25) Sentenza Tribunale di Velletri
- 26) Atto d'impresa familiare
- 27) Contratti
- 28) Accordo società alberghiera Marriott
- 29) Relazione dei Commissari Giudiziali
- 30) Note integrative
- 31) Adunanza dei creditori
- 32) Riepilogo delle votazioni omologa del concordato impresa familiare ditta Paolo Bolici
- 33) Ammissione alla procedura del concordato preventivo ditta Paolo Bolici
- 34) Attestazione dott. Sebastiano Iacovino quale mandatario Unicredit
- 35) Attestazione dott. Vittozzi
- 36) Denuncia avverso dott. Vittozzi
- 37) Dichiarativa di fallimento impresa familiare ditta Paolo Bolici
- 38) Ricorso in Corte di Appello
- 39) Ricorso in Corte Di Cassazione
- 40) Sentenza Corte di Appello
- 41) Sentenza Corte di Cassazione
- 42) Atto di rivendica dei beni impresa familiare ditta Paolo Bolici
- 43) Perizia danni Unicredit
- 44) Espressione di voto
- 45) Insinuazione alla formazione dello stato passivo
- 46) Perizie usura e danni banche avverso ditta Bolici
- 47) Decreto Tribunale di Velletri
- 48) Perizia mancata omologa
- 49) Reclamo in Corte di appello per mancata omologa
- 50) Memoria difensiva
- 51) Sentenza BPIER
- 52) Segnalazione ditta Bolici da BPIER in CeRi
- 53) Perizia CIU Cassoni-BPIER
- 54) Formazione stato passivo ditta Bolici
- 55) Ammissione all'omologa del concordato preventivo
- 56) Opposizione omologa BNL

- 57)Opposizione omologa Unicredit
- 58)Dichiarativa di fallimento Servizi Navali srl
- 59)Riammissione al voto
- 60)Sentenza Tribunale di Roma
- 61)Istanza di fallimento avverso la ditta Paolo Bolici
- 62)Decreto Tribunale di Velletri
- 63)Reclamo avverso decreto del G.D.
- 64)Piano di ristrutturazione Inside srl
- 65)Atto di determina
- 66)Perizie banche- Inside srl
- 67)Estratti CeRi
- 68)Provvedimenti di sospensione dei termini
- 69)Denunce Inside srl avverso il ceto bancario referente
- 70)Relazione dei Commissari Giudiziali
- 71)Relazione dell'attestatore
- 72)Decreto Tribunale di Velletri riconoscimento beni di terzi
- 73)Decreto Tribunale di Velletri approvazione concordato ditta Paolo Bolici
- 74)Formazione dello stato passivo ditta Paolo Bolici